

XVII.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1874

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi. = Seguito della discussione intorno alla elezione del 2° collegio di Roma, sul quale la Giunta propone la convalidazione — Discorso del deputato Nicotera contro l'elezione per l'asserita illegalità delle liste elettorali seguite — Spiegazioni del deputato Piroli — Discorso del deputato Mancini in sostegno dell'annullamento della elezione per difetti delle liste elettorali — Discorso del deputato Donati in favore dell'elezione — Repliche del deputato Nicotera — Spiegazioni personali dei deputati Mancini, Depretis, Lacava e Piroli — Osservazioni del deputato Luciani — Chiusura della discussione — Reiezione del voto proposto dal deputato Nicotera, e convalidamento dell'elezione. = Presentazione di un progetto di legge del ministro per le finanze per la convalidazione di decreti reali pel prelevamento di somme di spese impreviste pel 1874. = Relazione sopra l'elezione del collegio di Casoria, e proposizione di un'inchiesta giudiziaria — I deputati Della Rocca e Lazzaro la combattono, e il relatore Broglio la sostiene — L'elezione è respinta, e l'inchiesta è approvata — Sono fissate le interrogazioni dei deputati Petruccelli e Mantovani. = Dichiarazione del deputato Luciani.*

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. È accordato un congedo di giorni 15 agli onorevoli Grossi ed Argenti, per motivi di salute.

(Il deputato Larussa presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ELEZIONE
DEL 2° COLLEGIO DI ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno alla verificaione di poteri.

La Camera ha inteso ieri le conclusioni della Giunta delle elezioni per la validità delle operazioni elettorali del 2° collegio di Roma. Su queste conclusioni è iscritto a parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI. Se un oratore, il quale fosse in questa questione di un'opinione contraria alla mia, desiderasse parlare, gliene cederei, per alternare, ben volentieri, la facoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ha già parlato ieri in altro senso l'onorevole Piroli.

MANCINI. Non ci sono altri iscritti?

PRESIDENTE. Sono iscritti gli onorevoli Nicotera, Bonfadini, Donati, Fiorentino, Luciani, Ercole, Rega.

MANCINI. Cedo la parola all'onorevole Nicotera, poi, dopo un oratore il quale concluda in senso opposto, mi farò a parlare. Così potrò annoiar meno la Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Sarò brevissimo.

Anzitutto è necessario che la Camera sappia quello che la Commissione, nominata dalla Giunta per verificare i registri municipali, appurò dall'impiegato di statistica.

Dalle proteste risultava che si era mancato di affiggere le liste elettorali. La Commissione, della quale io aveva l'onore di far parte, si recò al municipio, e chiese all'impiegato dell'ufficio di statistica se realmente le liste elettorali fossero state affisse, secondo le prescrizioni di legge. L'impiegato rispose che il municipio di Roma, per vecchia abitudine, non curava mai di eseguire l'affissione delle liste, ma che

però queste erano state depositate all'ufficio stesso di statistica, affinchè ognuno avesse potuto prenderne visione; e che solamente era stata affissa la lista definitiva, dopo il decreto che l'approvava.

Chiedemmo pure allo stesso impiegato se quel difetto che si riscontrava nella lista mandata alla Giunta, cioè la mancanza assoluta di tutte quelle forme, che rendono la lista elettorale perfetta, e che la legge prescrive, se quella mancanza si riscontrava egualmente nei registri originali del municipio; e l'impiegato ci dichiarò che la lista presentata a noi era identica a quella esistente nell'ufficio di statistica, cioè mancante della paternità, dell'età, del luogo di nascita e del domicilio.

Or dunque la questione principale, secondo me, consiste in questo: vedere se così compilata la lista, può ritenersi come lista elettorale, o se invece debba ritenersi come un semplice elenco di nomi.

L'onorevole Piroli ieri si fece in certo modo a sostenere l'incompetenza nostra nel giudicare di questa questione; io francamente sono di un parere opposto al suo, e credo che la Camera è incompetente a giudicare del merito delle liste elettorali, in quanto alle qualità, ma che è competentissima a giudicare se la lista elettorale sia stata fatta in quelle forme che prescrive la legge.

Pregherei la Camera di andare molto a rilento in questa questione; poichè si tratta di stabilire dei precedenti che possono tornare nocivi oggi ad una parte e domani ad un'altra, ed in ogni modo offendono la legge che dovrebbe essere rispettata da tutti i partiti.

Ieri la Camera votò qualche cosa che per me ha dell'incomprensibile. Il ministro dell'interno cercò impressionarla sostenendo il diritto elettorale degli impiegati; ma io credo che fino a questo momento non è venuto in mente ad alcuno di contestare questo diritto, la divergenza fra noi nasce da questo, cioè dove gli impiegati devono esercitare il diritto elettorale, ed in che modo questo diritto deve essere regolato.

La Camera col suo voto di ieri stabilì che quando degli elettori sono stati iscritti nella lista provvisoria, che quando sono stati radiati dalla lista definitiva e producono ricorso alla Corte d'appello, il solo fatto del ricorso dà loro il diritto di votare, ed è applicabile ad essi quella disposizione della legge che è applicabile agli elettori che hanno esercitato precedentemente il diritto elettorale. In siffatta maniera i prefetti da oggi in poi faranno le elezioni.

Oggi ci si presenta un'altra questione non meno grave di quella di ieri.

Si tratta di vedere se le liste elettorali, mancanti di tutte quelle indicazioni necessarie, per le quali è

dato di potere constatare l'identità della persona, l'identità dell'elettore, possono a buon diritto essere riguardate come tali.

L'impiegato municipale a cui ci rivolgemmo per avere delle informazioni, quando gli chiedemmo le ragioni per le quali mancavano quelle indicazioni, ci rispose che la fretta, la mancanza del tempo aveva reso impossibile il completare le liste di tutte quelle forme che la legge richiede.

Dunque di che cosa dobbiamo giudicare noi? Dobbiamo giudicare non di una lista elettorale, ma di un elenco di nomi mandato in fretta dal prefetto di Roma per far votare i suoi impiegati. Ed in questo elenco di nomi che cosa troviamo noi? Troviamo in numero di 1461 le guardie di pubblica sicurezza, gli impiegati del Ministero, e le guardie daziarie.

Taluno ha osservato che il pericolo di non potere constatare l'identità della persona in questo caso non esisteva perchè si trattava d'impiegati.

Per verità se l'impiegato, se la guardia di pubblica sicurezza portasse un qualche segno sulla fronte da farla distinguere, comprenderei benissimo l'osservazione. Ma l'impiegato, la guardia di pubblica sicurezza che si presenta a votare, non ha neppure l'uniforme, sebbene neanche questo lo renderebbe riconoscibile; e quindi mancava assolutamente quello che la legge prescrive, cioè il modo di constatare l'identità della persona.

Si dice: ma badate, quest'inconveniente si è verificato pure al 1° collegio.

Voci. Anche al 3°.

NICOTERA. Quella del 3° non è ancora convalidata.

Voci. Sì! sì!

NICOTERA. Allora tanto meglio. Cosa volete fare adesso?

Io non mi arresterei di fronte a questa difficoltà, e, se fosse possibile di ritornare ancora indietro, io ci ritornerei.

Si è commesso un errore involontario, involontario poichè per quell'elezione non vi erano proteste; e la Commissione e la Camera non hanno potuto esaminare la questione che si presenta oggi. Ma, se la Camera vuol ritornare sopra quelle due elezioni, lo faccia pure. Non perchè abbiamo commesso un errore, dobbiamo commetterne quattro o cinque. Non mi parrebbe questo un buon sistema.

Oggi ci si presenta la questione; oggi abbiamo potuto, per effetto di una protesta, esaminare le liste elettorali, e vedere il vizio di forma che distrugge assolutamente le basi che costituiscono la lista elettorale, oggi quindi dobbiamo provvedere.

Signori, se un sindaco di un comune rurale avesse commesso questo gravissimo errore, io non so come il ministro dell'interno si sarebbe regolato.

Ora, perchè lo ha commesso il prefetto di Roma, un senatore del regno, un ex-ministro, il quale aveva il dovere di conoscere la legge molto più di quello che lo ha il sindaco di un comune rurale, voi volete passarvi sopra!

Badate, questo fatto rivela un'altra cosa; rivela l'ingerenza del Governo, la sua precipitosa ingerenza. Era tale e tanta la fretta del prefetto di Roma di fare votare quei 1461 impiegati, che giustificerebbe il sospetto che gli impiegati non votano colla volontà loro, ma colla volontà del prefetto e del questore. Era tale e tanta la fretta, che ha creduto di passare sopra a tutte quelle prescrizioni della legge, lo ripeto ancora una volta, per le quali si è sicuri che la persona che si presenta a votare non è altra da quella iscritta nella lista elettorale.

Io mi fermo a questa sola questione; lascio all'onorevole Mancini, ed a tutti gli altri che parleranno, di trattare le altre questioni, per me basta questa a rendere nulle tutte le elezioni di Roma.

Io sostengo che la Camera, la quale è competentissima in questa questione, non può, una volta informata dei fatti, una volta che ha sotto i suoi occhi questo elenco d'individui, non le liste elettorali, non annullare tutte le elezioni di Roma.

Se la Camera facesse diversamente, stabilirebbe un precedente molto pericoloso. Ed oltre a ciò, permettete che io lo dica, darebbe una dimostrazione di poco rispetto alle leggi, e sarebbe il più gran male che si produrrebbe al nostro paese. Come potrete chiedere l'osservanza delle leggi ad un individuo qualunque, quando questi vi potrà rispondere: ma i ministri, ma i prefetti, e quello che è più, la Camera dei deputati, che è chiamata a tutelare la legge, la violano; e quindi non sono colpevole io se me ne rendo trasgressore!

Lo ripeto ancora una volta: io vorrei che si smettesse in queste questioni quella specie d'irritazione che si manifesta dall'una parte e dall'altra, quella specie di passione che ci anima. La Camera deve tenere alto il prestigio delle leggi, senza guardare da quale parte le illegalità siano state commesse.

PIROLI, *relatore*. Ho domandato la parola per rispondere all'onorevole Nicotera e porre la questione nei termini, a mio parere, veri.

Come può vedersi dal registro della lista elettorale della sezione Trevi, che è qui sul banco della Giunta, i registri delle liste elettorali del comune di Roma sono formati in modo che dopo i nomi degli iscritti sotto ciascuna lettera seguono dei fogli in bianco dove si segnano i nomi degli elettori di cui sia decretata l'aggiunzione. E così si è fatto nella revisione del 1874, cioè anche i nomi degli elettori portati nell'elenco C, aggiunti per disposi-

zione del prefetto, sono stati iscritti sotto le rispettive lettere in ordine alfabetico nelle liste che, come ognuno sa, sono permanenti.

In effetto, anche il decreto del prefetto, il quale aggiungeva alle liste elettorali i nomi riportati nell'accennato elenco C, dichiarava espressamente che quell'elenco farebbe parte integrante della lista; ma è pur vero che gli elettori aggiunti nelle liste in esecuzione del decreto del prefetto, non sono indicati se non col nome e cognome, e la qualità od ufficio rispettivo.

Ora io non sostengo già che la Camera non abbia competenza a giudicare della regolarità delle liste, cioè a dire, a conoscere se siano state rivedute nei modi ed osservati i termini prescritti dalla legge; ma, dico, e la Giunta ha ritenuto e ritiene, che oggi non versiamo in una questione di mera forma, ma che sotto colore di una questione di forma si impugna la iscrizione stessa nelle liste di molti elettori che si pretende non potessero esservi iscritti, e lo fossero nullamente. (*Interruzioni a sinistra*)

Mi permettano; le conclusioni della Giunta sono queste, cioè che nello stato di fatto in cui erano le cose quando sono state fatte le proteste contro la elezione dell'Alatri, ed in cui ci troviamo oggi, non si versa in una questione di forma e di termini, ma si impugna direttamente la stessa iscrizione.

E di vero io pongo l'ipotesi che il reclamo degli onorevoli Odescalchi, Luciani e Sermoneta alla Corte di appello fosse stato ammesso e giudicato nel merito favorevolmente ai richiamanti. Che cosa avrebbe dovuto decretare la Corte di appello? Evidentemente la cancellazione dalle liste dei nomi la cui iscrizione era oppugnata. La Corte non avrebbe certamente potuto dichiarare nulle le liste.

NICOTERA. Perfettamente.

PIROLI, *relatore*. Ora, dal momento che la Corte per motivi di procedimento non ha potuto occuparsi del merito dei richiami, nè altri richiami sono stati prodotti, ne segue che le liste sono passate in giudicato, e la Camera esorbiterebbe i suoi poteri quando venisse essa, coll'annullare l'elezione, a ritenere che i nomi dei nuovi elettori debbono ritenersi come non iscritti. (*Interruzioni a sinistra*)

Suppongano avvenuto l'annullamento dell'elezione Alatri per questo titolo, come si procederebbe ad una nuova elezione? La Camera crede ella di avere diritto di decretare che si cancellino questi nomi dalle liste? Io dico di no.

Una voce. C'è la vecchia lista.

PRESIDENTE. Risponderanno dopo, non interrompano.

PIROLI, *relatore*. La vecchia lista è questa. (No! no! a sinistra)

Mi permettano, il fatto è così: questa è la vecchia lista coll'aggiunta dei nuovi iscritti. (*Nuove interruzioni a sinistra*)

Insomma nello stesso modo che la Corte d'appello avrebbe dovuto limitare la sua decisione a vedere se veramente le persone aggiunte alla lista permanente avevano le qualità per esservi iscritte come elettori, e li avrebbe cancellati soltanto nell'ipotesi in cui non avesse conosciuto concorrere in essi le condizioni richieste per essere elettori; così la Camera deve arrestarsi davanti al fatto della definitiva approvazione delle liste e non può, senza eccedere i suoi poteri, fare una indagine che era esclusivamente di competenza della Corte d'appello.

Ciò detto debbo attestare, come del resto non poteva dubitarsi, che i risultati della missione nostra presso l'ufficio di statistica del comune di Roma sono quali l'onorevole Nicotera li ha esposti, cioè a dire che tanto nelle liste del secondo collegio come degli altri le iscrizioni dei nuovi aggiunti per decreto del prefetto sono state fatte nel modo stesso che appaiono dalle liste del secondo collegio.

Io mi riservo di dare altri schiarimenti, se occorreranno; intanto ho voluto rettificare ciò che l'onorevole Nicotera ha detto intorno alle dichiarazioni da me fatte ieri, cioè che io abbia sostenuto la incompetenza della Camera a giudicare della regolarità delle liste, mentre ho sostenuto che la questione fondamentale non è oggi di formazione di liste, ma di iscrizioni indebite di individui che, secondo la tesi avversaria, non dovevano essere iscritti.

MANCINI. Signori, prima di prendere la parola sul presente argomento, ho proposto a me stesso due scrupoli: l'uno derivante da che io stesso sostenni l'azione giudiziale del duca di Sermoneta, del principe Odescalchi e di altri elettori di Roma innanzi alla Corte d'appello; l'altro dai personali riguardi che io dichiaro di professare tanto verso il signor Alatri, che non conosco di persona, ma di cui ho udito molti elogi, quanto verso l'onorevole senatore o prefetto Gadda, che conosco assai da vicino.

Al primo scrupolo ho risposto assai facilmente, dappoichè, se io mi presentai difensore alla Corte d'appello, non feci altro da ciò che ebbero intenzione di fare anch'essi, il venerando duca di Sermoneta, l'onorevole mio amico Odescalchi e gli altri elettori. Come essi non contendevano per un interesse proprio, io non li difendeva per verun privato mio interesse; tutti adempivamo per amor di libertà e delle istituzioni costituzionali, e con pieno disinteresse, un civico dovere. Ed è mio antico e non ignoto costume in controversie di libertà, ed in politici processi, non impicciolare l'adempimento del dover mio con ricompensa veruna; ond'è che io

riguardai sempre con orgoglio e con amore il ministero dell'avvocato, che fu studio costante e sarà gradito esercizio della mia vita intera, e che non cangerei con qualunque più elevata magistratura, perchè quest'ufficio e questa professione, in un paese libero, per le anime educate al culto della giustizia e della virtù, ed abborrenti da ogni specie di oppressione, sono veramente un nobile e generoso ufficio di magistratura.

Io dunque, con la coscienza di uomo pubblico, mi presentai alla Corte, e colla stessa qualità oggi ho l'onore di parlarvi.

Quanto alle qualità personali dell'onorevole Alatri e del prefetto Gadda, ognun comprende che innanzi ai principii scompaiono le persone; e per ciò che riguarda il prefetto Gadda, a me piace di aggiungere che io non potrei addossargli intera la responsabilità di un sistema, che egli non ha il torto di avere inventato; egli non ha fatto che applicare ed eseguire in Roma un sistema ideato, vagheggiato ed imposto dal Ministero ai prefetti delle varie provincie del regno, per la prima volta, in occasione delle ultime elezioni generali, sopra una così larga scala che ne fu commossa la pubblica opinione, e quindi egli è appunto al Ministero che deve risalirne la responsabilità.

Dopo ciò, voglio anche escludere una obbiezione di carattere politico, che ieri udii altresì sollevarsi, la quale si vorrebbe desumere da che due delle cinque elezioni politiche di Roma, eseguite su liste mancanti delle forme e delle garanzie imperiosamente richieste dalla legge, si trovino di già dalla Camera approvate. Fu risposto a ciò che in tal guisa non si fa che porre in luce un difetto del nostro regolamento speciale sulla verifica dei poteri, del quale io confesso non esser grande ammiratore, e che introdusse sulla materia un nuovo sistema ben diverso da quelli dei Parlamenti di Francia e del Belgio, e degli stessi regolamenti anteriori del Parlamento Subalpino e dell'Italiano. Con tal nuovo istituto voi decretaste una presunzione *juris et de jure* della piena regolarità di tutte quelle elezioni in cui concorra l'accidentale circostanza che non siano accompagnate da proteste. In tal caso, voi lo sapete, le elezioni non si esaminano nè si discutono; si hanno di pien diritto per convalidate, e così è che trovansi senza menoma discussione due delle elezioni di Roma coperte della vostra implicita approvazione. Che importa ciò? Potrà essere meritevole di rissame la bontà di questo sistema; ma quando lo avete adottato, esso ha dovuto applicarsi a tutte le elezioni in cui non eransi presentate proteste di sorta; e con ciò voi non avete col vostro voto giudicato se in alcune di tali elezioni concor-

ressero o no questo o quel vizio, nè quindi le odierne quistioni furono mai in senso contrario da voi decise; voi non avete fatto che piegare il capo innanzi a quella presunzione assoluta ed irresistibile; ed al certo finchè il regolamento non sia cangiato, non può non produrre i suoi naturali effetti.

Del resto, signori, se anche con questo criterio politico vogliate considerare la questione che a voi si presenta; essa può essere discussa e decisa colla più intera imparzialità: imperocchè se due delle elezioni della città di Roma sono state per l'indicato motivo convalidate, ne rimangono ancora tre da convalidare, e di queste tre rammento che se una è riuscita favorevole ad un deputato che siede dalla parte destra di quest'Assemblea, le due altre hanno avuto un risultato favorevole a deputati di sinistra.

Ora io vi prometto, tanto per me che per i miei amici, che fedeli a quelle norme le quali risulteranno stabilite nel voto della Camera sulla presente elezione, noi saremo i primi a votare per l'annullamento anche dell'elezione del 4° e del 5° collegio di Roma, quando sia egualmente pronunciato l'annullamento della elezione del 2°. Così in tutti i collegi, rispetto ai quali sorse contestazione, e la Camera fu chiamata ad emettere un voto, questa sarà uniforme e coerente a sè stessa, perchè tutti gli elettori di Roma, nuovamente accostandosi all'urna, dovranno liberamente esercitare la loro sovranità elettorale.

Signori, facciamoci ora ad esaminare la questione giuridica, già da altri sollevata e discussa.

L'onorevole relatore ieri ed oggi ci intrattene sulla competenza della Camera e sui suoi limiti. Importa che c'intendiamo esattamente, per non cadere, in questo argomento fondamentale, tra noi in equivoco. Io penso che, ben chiariti i nostri intendimenti, quasi interamente noi potremo cadere d'accordo.

Non voglio in questo momento intraprendere una discussione ben grave e difficile, ma che punto non è necessaria, cioè la discussione di principio intorno alla competenza illimitata di quest'Assemblea nelle questioni elettorali.

Io potrei rammentare i termini assoluti, amplissimi, ripugnanti ad ogni limitazione dell'articolo 60 dello Statuto, nel quale, senza distinzione, è dichiarato che « ognuna delle Camere è *sola competente a giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.* » La Camera adunque essa sola, senza che la sua competenza possa venir limitata da decisioni amministrative o giudiziarie, secondo questo articolo, potrebbe sovranamente decidere

nella sua coscienza, secondo giustizia, e come un alto giuri, qualunque specie di controversie elettorali.

Potrei rammentarvi altresì, in tal senso, l'interpretazione che fu data dei poteri della Camera dalla giurisprudenza parlamentare inglese, da quella francese fuori dei tempi nei quali il sistema parlamentare fu in quel paese miseramente corrotto, e dalla giurisprudenza del Belgio, paese liberale, che ben potremmo senza scrupoli togliere a modello e guida delle nostre decisioni.

Quanto al Belgio, signori, io ho qui sotto gli occhi le decisioni che più volte emanarono dalla sua Camera dei rappresentanti sopra questioni di validità delle iscrizioni eseguite dalle autorità amministrative nelle liste elettorali. E talvolta, come nelle decisioni del 27 novembre e del 7 dicembre 1832, mentre pendeva in proposito ancora una contesazione presso l'autorità giudiziaria in sede di ricorso avanti la Corte di cassazione di Brusselle, la Camera nondimeno solennemente affermò la sua competenza a decidere anche prima, e con indipendenza da ogni altro potere, la stessa questione, e ad annullare quelle elezioni la cui validità, in dipendenza della formazione delle liste e della capacità degli elettori, aspettava il giudizio della Corte di cassazione.

In quelle memorabili deliberazioni fu detto che le Corti giudiziarie risolvono questioni di diritto, giudicando caso per caso; ma alla Camera dei rappresentanti spettava nondimeno decidere sovranamente ogni controversia che toccasse l'alto e supremo interesse della composizione dell'Assemblea, nel quale eminente ufficio non esisteva altro potere nello Stato che potesse limitare i suoi voti e le sue decisioni.

Ma, lo ripeto, io non ho bisogno, signori, in questa discussione di chiamarvi a decidere codesta quistione altissima di principio. Io non intendo pregiudicarla, anzi ne faccio espressa riserva, acciò, quando sia per sorgere il bisogno di determinare ed affermare i poteri vostri, quest'Assemblea non possa rimproverarmi di avere coll'imprudenza delle mie concessioni assoggettato a limiti la sua amplissima potestà e competenza nelle materie elettorali.

Bensi mi piace in questo momento accettare il criterio proposto dall'onorevole relatore, il quale, se io non m'inganno, consiste nel determinare la competenza della Camera, distinguendo le *questioni di capacità elettorale* dalle *questioni di forma.*

Nella formazione delle liste, per opera dei municipi e dei prefetti, può dubitarsi se gli individui in esse annotati come elettori vi siano validamente

iscritti per il loro censo, la loro età, e le altre molte condizioni di capacità richieste dalla legge.

Or bene, secondo l'onorevole Piroli, basta il fatto della loro iscrizione nelle liste, perchè queste qualità si presumano, salvi i legittimi richiami. Ma questi debbono presentarsi prima in via amministrativa all'autorità del prefetto in Consiglio di prefettura, e poi in via giuridica all'autorità giudiziaria; ed entro questo campo debbono arrestarsi i possibili gravami e rimedi. Come gli uffici elettorali sono obbligati di ammettere a votare tutti coloro che si trovano iscritti nelle liste, così la Camera anche essa non potrebbe infirmare l'elezione, od annullarla, perchè agli iscritti nelle liste manchino le condizioni e capacità elettorali.

Ma egli stesso ammette e consente che indubitata sia la competenza della Camera, sempre che le validità o nullità della elezione dipendano da questioni sulle forme da osservarsi nella formazione, pubblicazione e decretazione delle liste. Queste forme sono determinate dalla legge, e benchè la legge ammetta a votare coloro che sono iscritti nelle liste definitivamente approvate, ricordatevi che essa esplicitamente parla di *liste decretate ed approvate* (sono le parole della legge) *nelle forme e nei modi indicati negli articoli precedenti*.

Dunque, l'osservanza delle forme nella confezione, pubblicazione e decretazione delle liste, è una condizione essenziale dell'efficacia delle liste medesime, e dell'esercizio del diritto di voto. Spetta alla Camera (e giammai questa sua competenza fu contrastata, anzi è apertamente riconosciuta anche nelle parole dell'onorevole relatore) di esaminare accuratamente in ciascun caso, se le liste, nelle quali si contengono le iscrizioni degli elettori ammessi a votare, fossero state formate, pubblicate e decretate nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Quindi le indagini se sieno stati conceduti e rispettati i termini, se le formalità dalla legge imposte siansi osservate, se le garanzie di regolarità delle liste che la legge medesima prescrive siano state adempiute, sono quistioni che indubitamente appartengono alla competenza della Camera.

Voi ben sapete, che abbondano in tal senso i più autorevoli precedenti di questa e della Camera subalpina, in cui non fu mai sollevata ombra di dubbio intorno alla più ampia larghezza della sua competenza. E, se io ho bene udito, questa competenza, giova ancora una volta ripeterlo, è ammessa e riconosciuta dallo stesso onorevole Piroli.

(L'onorevole Piroli fa qualche segno.)

Io non so interpretare se i suoi segni siano affermativi o negativi.

PIROLI, relatore. Io distinguo la questione di nul-

lità delle liste dalla questione di nullità ed irregolarità di una o più iscrizioni, e dico che le questioni di nullità delle liste sono di competenza della Camera, e che la questione di nullità ed irregolarità di una o più iscrizioni non sono che di competenza dell'autorità giudiziaria.

Questo è il mio concetto.

MANCINI. Ringrazio l'onorevole relatore di avermi anticipato il concetto della distinzione, che egli si accinge a propugnare e sostenere. Io mi sento in debito di rendere a questa distinzione un elogio di originalità, dappoichè non l'ho veduta insegnata da veruno tra gli scrittori di diritto costituzionale, nè sostenuta giammai nei Parlamenti da alcun oratore, e mi è facilissimo di dimostrarla inammissibile, se non vogliamo giuocare sull'equivoco delle parole.

Che significa distinguere la *irregolarità delle liste*, e la *irregolarità di alcune iscrizioni*?

Voi sapete che oltre la confezione originaria delle liste, si fa luogo ben anche a nuove iscrizioni nelle liste, sopra istanze dei cittadini o di ufficio del prefetto, in occasione della revisione delle medesime, che si esegue periodicamente in ogni anno.

Crede forse sostenere l'illustre giureconsulto, da cui con piacere mi vidi interrotto, che la legge copra della sua protezione, ed imponga la rigorosa osservanza delle forme, soltanto nella formazione originaria delle liste, ed invece abbandoni poi la loro periodica revisione al capriccio ed agli abusi, allorchè vi si facciano in ogni anno le nuove iscrizioni?

No: la legge prescrive formalità rigorose, termini perentori, garanzie di regolarità, anche ove si tratti di aggiungere nelle liste in qualche anno un elettore solo; se l'iscrizione di quest'unico elettore nella revisione annuale delle liste non è fatta nei termini, colle forme, e sotto le garanzie di regolarità che la legge impene, quella medesima competenza che alla Camera spetterebbe verso le liste originarie è indubitato che le compete ben anche verso queste iscrizioni aggiunte nella periodica revisione. E la Camera ha sempre esercitato senza contrasto questa sua attribuzione per giudicare dell'osservanza dei termini e delle forme anche nella revisione delle liste; e diede venia al vizio di forma soltanto allorchè il numero minimo degli elettori aggiunti non potesse esercitare influenza sull'esito della elezione.

Poichè a queste mie parole veggo il relatore far non dubbi cenni di adesione, io mi compiaccio di avere spiegato, ed esattamente interpretato quello che è pure il suo intendimento.

Siamo dunque d'accordo, che pur facendo astrazione dalle questioni di *capacità elettorale*, per adot-

tare il criterio che a noi propone la Giunta per organo del suo egregio relatore, tuttavia rimane bene inteso che tutte le questioni riguardanti l'*osservanza delle forme* in questa revisione delle liste di Roma avvenuta nell'anno corrente sono ormai di consentita e concordata competenza della Camera. La Camera non può aver timore di eccedere i suoi poteri, esaminandole e decidendole secondo la legge e la giustizia.

Per altro permettetemi, signori, d'indicare chiaramente fin d'ora quale sia lo scopo pratico, cui mira l'onorevole relatore colla sua distinzione. Egli sa che le elezioni di Roma e la revisione delle liste avvenute in quest'anno sono state precipuamente impugnate, perchè 1461 individui che per ragione di impiego si trovano in Roma, i cui nomi si annotarono nell'elenco C, furono d'ufficio iscritti ed aggiunti nelle liste elettorali con decreto del prefetto. Ora egli pensa che la Camera non debba esaminare la questione, se questi 1461 individui potessero o no essere iscritti e compresi nelle liste, perchè non lo potrebbe altrimenti senza decidere la questione della loro *capacità elettorale*. Basta il fatto materiale della loro iscrizione, perchè essi avessero diritto di votare, ed abbiano legittimamente votato. Può soltanto la Camera esaminare, se allorchè essi furono compresi nelle liste, le forme stabilite dalla legge sono state, oppure no, osservate. Egli è dunque unicamente per sottrarre al giudizio della Camera la questione della validità di queste iscrizioni d'ufficio di 1461 impiegati, anche senza la formalità della doppia dichiarazione, che si propone l'accennata distinzione.

Ho ben detto di voler compiacere l'onorevole mio amico, l'egregio relatore, non per sempre, ma per alcuni momenti. Voglio lasciare in disparte la questione della necessità della *doppia dichiarazione*, dalla quale dipende che i 1461 impiegati siano stati legalmente, o no, iscritti nelle liste. Pur non occupandoci di tale questione riservata, nondimeno, signori, le altre questioni, che abbiamo riconosciuto appartenere indubitatamente alla competenza della Camera, sono tali che decidono, a mio avviso, dell'annullamento dell'elezione. Bastano esse sole ad assicurare questo risultato.

Questioni vere e proprie di *forma estrinseca* per la corrispondenza delle liste alle prescrizioni di legge, sono le seguenti:

- 1° Difetto di affissione della lista medesima;
- 2° Difetto delle *necessarie menzioni ed indicazioni*, costitutive di una vera e completa lista elettorale.

Aggiungerò una *terza* causa di nullità dell'elezione, comunque si presenti in un ordine d'idee di-

vera da quello cui appartengono le precedenti quella cioè di essersi aggregato e fatto votare nella circoscrizione elettorale del 2° collegio di Roma un gran numero di codesti impiegati elettori, i quali, per le loro abitazioni, e quindi per il loro domicilio *civile*, a cui si pretenderebbe congiunto e pedissequo il domicilio *politico*, appartenevano ad altri collegi e ad altre circoscrizioni elettorali della città.

Voi vedete, o signori, che io lascio per ora da parte la questione di merito, se il prefetto avesse, o no, facoltà d'includere gli impiegati, senza la doppia dichiarazione, nelle liste elettorali.

L'onorevole relatore ci fece ieri sera presentire quali fossero, secondo l'avviso della Giunta, gli argomenti che l'avevano indotta a non arrestarsi alla prima delle violazioni di forma, alla mancanza assoluta di affissione delle liste elettorali dell'anno.

È necessario eliminare fin d'ora un'altra confusione che testè ho udito insinuare dall'onorevole relatore. Egli ci mostrava un grosso volume, e diceva: Ecco la lista elettorale di Roma. Badate, questa è la lista antica, lista già stata regolarmente approvata e decretata. Ma allorquando il prefetto, nella sua revisione dell'anno, ha ordinato l'aggiunzione e la nuova iscrizione dei 1461 impiegati descritti nell'elenco C, sapete dove sono stati materialmente annotati? Sono stati ben anco annotati in questo medesimo volume, rifatto perciò a lista unica e comprensiva dei vecchi e nuovi elettori, ben inteso indicando in margine di ciascuna di tali nuove iscrizioni di essere state introdotte in esecuzione del recente decreto del prefetto. Ed allora, io dico, quale difficoltà materiale può incontrarsi a sceverare la vera lista elettorale di Roma, cioè la lista antica dell'anno precedente, la lista regolare ed irreprensibile, quella che essendo stata decretata con tutte le forme stabilite dalla legge, deve continuare ad avere la sua esecuzione, finchè non sia modificata con revisioni novelle, fatte anch'esse sotto l'osservanza delle forme della legge? Non esiste adunque la più lieve difficoltà in proposito.

Intanto quali sono gli argomenti, mercè i quali si vorrebbe escludere la necessità dell'affissione?

Voi rammentate, o signori, che la Giunta, allorchè intese denunciare nelle proteste il difetto di affissione, se ne preoccupò a tal segno, che sospese le sue definitive deliberazioni, e con lodevole intendimento delegò ad alcuni de' suoi membri una verifica sopra luogo. È certo che allora la Giunta aveva una opinione molto diversa da quella oggi qui sostenuta dall'onorevole relatore, perchè la Giunta aveva sotto gli occhi i decreti di approvazione del prefetto di Roma, il quale in esse si aveva

ordinata l'affissione non della lista dei 1461 nomi, ma del solo suo decreto, come provano le seguenti parole: « Il signor sindaco farà sollecitamente pubblicare ed affiggere il presente decreto all'albo pretorio, ordinando la sua notificazione al signor Taraglino » (il cui nome erasi cancellato dalla lista).

Ora, se la Giunta avesse opinato che questo bastasse; che fosse un equipollente dell'affissione delle liste l'ordinata ed ammessa affissione del decreto prefettizio, accompagnato dal *Nota bene* o avviso del sindaco, che cioè le liste *A, B, C* dei nuovi iscritti erano depositate ed ostensibili a chiunque volesse esaminarle presso l'ufficio municipale di statistica in Campidoglio; la Giunta medesima non avrebbe dovuto, nè potuto ordinare quella verifica, perchè aveva già nel testo di questi decreti tutto ciò che a lei doveva bastare per convalidare l'elezione, secondo quel sistema che oggi, a nome della Giunta, viene a propugnare e sostenere in mezzo a noi il suo egregio relatore.

Dunque la Giunta dovè certamente considerare che l'affissione del decreto del prefetto non bastava, nè adempiva al voto della legge; ed in quest'ordine d'idee deliberò che si verificasse se per avventura, malgrado gli ordini più ristretti dati dal prefetto, si fosse affisso insieme col decreto di provvisoria approvazione anche l'elenco dei 1461 nomi, cioè de' nuovi iscritti nella lista elettorale in virtù del decreto succennato.

A me pertanto sembra dimostrato che la seconda decisione della Giunta sia in contraddizione con lo spirito della prima, che essa riveli un tardivo pentimento operatosi nelle sue opinioni, e che perciò quella oggi sostenuta non sia il risultato di maturo e profondo convincimento.

Qual è, o signori, la lista che non è stata sfissa? Badate che non è stata affissa la lista dei 1461, come dagli atti e dai decreti stessi risulta, nè col decreto di approvazione provvisoria che porta la data del 30 agosto, nè col decreto di approvazione definitiva in data del 19 settembre.

E se ombra di dubbio potesse rimanervi sulle mie affermazioni, siccome è necessario che il fatto sia messo fuori di ogni contestazione possibile, io vi leggerò il decreto del sindaco di Roma che fu riprodotto in tutti i giornali di questa città in data del 27 settembre, così concepito:

« Il sindaco di Roma, visto il decreto prefettizio del 19 settembre 1874, col quale sono approvate definitivamente le liste elettorali politiche dei cinque collegi di Roma divisi fra i 14 rioni della città, nel numero di 9147 elettori,

« Ordina,

« Che il suddetto decreto sia pubblicato qui appresso, acciò ognuno possa prenderne cognizione.

« Dal Campidoglio, 27 settembre 1874.

« Il ff. di sindaco

« (Firmato) Venturi. »

Segue quindi il testo del decreto prefettizio.

Dunque il prefetto non ordina che l'affissione del decreto, ed il sindaco fedele al mandato ricevuto parimente non fece eseguire che l'affissione del decreto.

Ed altrettanto aveva pur fatto la prima volta, ordinando l'affissione del decreto di provvisoria approvazione del 30 agosto, aggiungendovi soltanto in piedi una avvertenza nei termini seguenti:

« NB. Le liste *A, B, C* dei nuovi iscritti sono ostensibili a chiunque voglia esaminarle presso l'ufficio municipale di statistica, situato in Campidoglio, sotto il portico del Vignola a Monte Caprino. »

Questi sono i fatti; ed ormai credo che della loro esattezza non possa dubitarsi.

Ora, potete voi, o signori, contentarvi di questa maniera di portare a conoscenza del pubblico le liste elettorali, pel loro esame, e per l'esercizio del diritto della loro impugnazione?

Primamente il testo esplicito della legge elettorale non consente il dubbio, e nè anche permette che si sollevi una questione a tale riguardo.

L'onorevole relatore ieri sera opponeva potersi invocare l'equipollenza: mi pare che questo fu uno degli argomenti da lui addotti, che, cioè, per equipollenza potesse reputarsi bastevole la semplice affissione dell'avviso e del decreto prefettizio senza le liste, rimandandosi coloro che volessero consultare le liste al luogo dove quelle erano depositate, luogo accessibile al pubblico.

Ma il precetto testuale della legge, e le ragioni della legge escludono che esista la supposta equipollenza, nè ci permettono di accontentarcene.

Rammentate, o signori, le disposizioni chiare e precise della legge elettorale; se non per voi, per coloro i quali nel paese potranno seguire queste nostre discussioni, è bene ricordarne i termini, acciocchè tutti li conoscano.

L'articolo 26, il quale parla della formazione della lista, da parte del Consiglio municipale, stabilisce che « uno degli originali sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale. »

L'articolo 29 aggiunge: « I sindaci, terminata la revisione di cui all'alinea 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al presidente provvisorio del collegio elettorale, del quale fa parte il rispettivo comune, e l'altro originale

resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi. »

Vengono ora le disposizioni che riguardano la revisione annua e periodica delle liste elettorali.

Gli articoli 32 e 33 stabiliscono che « le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno *pubblicate* nella domenica seguente: » e siccome la parola *pubblicate* poteva lasciar luogo a dubbio intorno al modo ed alla forma di pubblicazione, la legge presceglie ed impone essa stessa l'unico ed esclusivo modo di pubblicazione, e lo rende obbligatorio. Perciò la legge continua: « Le liste rimarranno *affisse durante dieci giorni*, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse avere richiami a farvi, d'indirizzarsi, a tale uopo, agli uffici comunali entro giorni quindici, a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, ecc. »

E gli articoli che seguono indicano ben anche quali indicazioni debbono necessariamente contenersi in queste liste, acciò esse possano essere riguardate come *liste elettorali*.

Succede poi la disposizione per la decretazione provvisoria del prefetto.

« Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governo alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali, a tenore dei precedenti articoli, saranno nel più breve tempo possibile *pubblicate ed affisse* nel capoluogo della provincia e nel comune.

« Art. 47. Non potrà più darsi ascolto ai richiami, dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'*ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente legge.* »

Badate che l'articolo 45 è quello che abbiamo letto poco innanzi. Acciò dunque comincino a decorrere i termini fatali, entro i quali debbono proporsi i richiami, è necessario che vi sia stata pubblicazione, non una *pubblicazione* con un modo qualunque, ma la *pubblicazione nel modo dell'articolo 45*, cioè col modo di una *affissione* che abbia avuto la *durata continua di dieci giorni*. Se non vi fosse stata *affissione*, se vi fosse stata un'*affissione* solo di cinque giorni, il termine a reclamare evidentemente non sarebbe mai cominciato a decorrere. Oggi ancora gli elettori di Roma sarebbero in tempo di proporre i loro reclami in via amministrativa contro quelle liste, appunto perchè non furono affisse nei modi, luogo e tempo indicati dalla legge.

E vogliate, o signori, riflettere che il difetto di affissione del decreto di approvazione provvisoria colle liste relative è un vizio di forma assai più grave ed irreparabile della mancanza di affissione delle liste definitive, perchè è precisamente contro

le liste provvisoriamente approvate, che si offre dalla legge un termine a qualunque persona appartenente al corpo elettorale per lo sperimento di una specie di azione popolare contro l'illegale iscrizione nelle liste di individui mancanti della qualità e capacità elettorale, e che perciò non abbiano diritto di figurarvi.

Dunque è essenzialissimo che i soli e propri mezzi dalla legge determinati, quei soli modi di pubblicazione che essa ha prescritti, come idonei a produrre una presunta notizia dell'atto pubblicato, e la costituzione in mora di ogni interessato a proporre i suoi richiami, siano osservati, e scrupolosamente osservati.

Spontanea scaturisce, o signori, l'applicazione di un tal principio al nostro argomento. Anche qui è dato un termine perentorio a sperimentare e proporre un gravame, ma questo termine non decorre da una notificazione fatta alla persona dei singoli elettori del decreto del prefetto; ma al pari di ciò che avviene per altri atti e provvedimenti contro cui è aperto un termine a reclamare, la legge ne presume la cognizione, facendola dipendere, per suo volere, da certe formalità adempite, come dalla inserzione nella *Gazzetta ufficiale*, dall'affissione all'albo pretorio, e simili. Voi non potete, in tali casi, allontanarvi dal modo di pubblicazione a cui la legge ha attribuito così grave effetto; non potete ricorrere ad equipollenti, non potete invocare la presunzione stabilita dalla legge, se non alla condizione che siasi adempiuto a quelle precise formalità, onde la legge fa nascere la presunzione in discorso, senza sostituirne altre.

Ora, nella specie, signori, la legge è chiara, è testuale; essa non vuole soltanto una pubblicazione, ma ne determina ben anche il modo; vuole una pubblicazione *mediante affissione all'albo pretorio*. Il mezzo speciale ed esclusivo di pubblicazione è la legge che lo ha stabilito. Anzi, o signori, la disposizione della legge è così rigorosa, che vuole ben anche che *per dieci giorni continui* la lista di quei nomi rimanga affissa e portata, a cura dell'autorità, sotto gli occhi del pubblico. Non basterebbe un'*affissione* di durata minore.

Siam permesse, o signori, di aggiungere che non è solo il testo della legge, il quale evidentemente sostiene il nostro assunto, ma concorre altresì la ragione della legge, innanzi alla quale sparisce ogni pretesto ed ogni ricorso a pretesa equipollenza.

La legge ha voluto che i cittadini avessero un godimento di dieci giornate intere con la possibilità di leggere in qualunque momento delle 24 ore la lista elettorale. Quando essa sia affissa all'albo pre-

torio, in piazza, in luogo dove ognuno può passeggiare ed accedere in tutte le ore del giorno e della notte; allora la presunzione della legge si forma, e produce i suoi effetti. Che se invece all'affissione della lista si sostituisca l'affissione del decreto con avviso al pubblico che può andare a leggere le liste depositate in uno degli uffici municipali; prima di tutto gli uffici pubblici sono chiusi la notte, ed anche una parte del giorno, poichè non vi sono che certe ore sole in cui l'ufficio funziona, e perciò mentre la legge fa nascere la presunzione della notizia universale della lista dal godimento di 10 giorni interi nei quali è durata l'affissione, voi colla vostra pretesa equipollenza togliereste a moltissimi una parte notevole di quel termine che dal legislatore fu concesso.

Inoltre la legge ha calcolato, doversi pure tener conto dell'umana pigrizia.

Quanti sono zelanti del pubblico interesse, che si assoggettino al disagio di andare a penetrare in un ufficio pubblico, d'incomodare i funzionari, di chiedere loro comunicazione delle liste, che si potrebbero trovare forse anche in quel momento nelle mani di un altro elettore che le esamina? La legge ha voluto in ogni modo assicurare al pubblico la massima delle facilità di avere cognizione di queste liste, dappoichè è su di esse che riposa la sincerità e la serietà delle elezioni, ed ha quindi ordinato che sieno affisse all'albo pretorio, e che colà rimangano inamovibili per 10 giorni interi.

D'altronde, o signori, questa maniera speciale di pubblicazione mediante affissione è una forma comune a molti altri istituti giuridici; e badate bene che il vostro voto, se si potesse mai ammettere come una equipollenza all'affissione un semplice decreto od avviso che rimandi il pubblico a prendere notizia dell'atto da affiggersi in un ufficio governativo o comunale, il vostro voto sarebbe ogni giorno disapprovato e ripudiato dal giudizio dei tribunali e da quante autorità abbiano l'occasione di risolvere l'identica questione rispetto ad altri istituti giuridici.

Permettetemi, o signori, che io vi faccia una domanda. Voi sapete che il Codice civile, nell'articolo 72, per la validità delle pubblicazioni di matrimonio, richiede la loro affissione alla porta della casa comunale in due domeniche e per tre giorni successivi.

Voi sapete parimente che il Codice di procedura civile, negli articoli 141 e 142, quando si tratta di citare gli stranieri o le persone d'ignoto domicilio, non si contenta che una copia della citazione sia consegnata al pubblico Ministero, e che un'altra sia pubblicata nella gazzetta ufficiale, ma prescrive

ben anche l'affissione di un'altra copia della citazione avanti la porta del tribunale.

Ora io vi domando, o signori, è venuto in mente mai a nessun giurista, a nessun magistrato, a nessun cavilloso difensore, di reputar valida e sufficiente la pubblicazione matrimoniale, o la notificazione della citazione, mancando la prova di quest'ultimo materiale adempimento dell'affissione? Si osò mai per avventura sostenere, bastare per equipollenza stampare sui giornali, o annunziare al pubblico che esista l'annunzio matrimoniale, o la copia della citazione, in un pubblico ufficio, dove ciascuno possa andare a prenderne visione e contezza?

Voi vedete, o signori, che anzitutto il testo preciso della legge elettorale (non di un articolo, io ho voluto leggervi tutti) dimostra il legislatore, anche in questa materia, scrupolosamente fedele alle sue norme abituali, richiedendo una ripetuta pubblicazione delle liste dei nomi degli elettori mediante lero affissione all'albo pretorio.

E non solo il testo della legge elettorale determina la forma necessaria ad osservarsi per la validità ed efficacia delle liste; ma altresì lo spirito delle sue disposizioni, e il confronto con le norme che si seguono in tanti altri istituti giuridici, debbono assolutamente farci respingere questo tentativo di aprire una breccia così profonda e pericolosa nelle disposizioni della legge, surrogando al sistema dell'affissione all'albo pretorio qualunque altro mezzo di dare notizia al pubblico dei nomi degl'individui che vogliansi novellamente iscrivere nelle liste elettorali in occasione della loro annua revisione.

Del resto è questa la giurisprudenza risultante dai nostri stessi precedenti parlamentari; e senza parlare di massime recenti, la questione fu ampiamente discussa nel 5 dicembre 1865 (elezione di Genova in persona di *Serra-Cassano*); ed anche allora, per essersi affissa non la lista, ma un manifesto del sindaco che invitava il pubblico a prenderne notizia nell'ufficio municipale ove erano depositate a disposizione di tutti, l'elezione fu annullata.

L'onorevole relatore ieri ci disse, per scusare ciò che si era fatto, primamente, questa essere stata la pratica seguita in Roma negli anni precedenti; in secondo luogo che pel gran numero dei nomi vi sarebbe stata anche una difficoltà materiale ad eseguire l'affissione.

Ma, o signori, riguardo alla pratica di Roma degli anni passati, ricordatevi che non può essere che una pratica appena riguardante una sola precedente elezione or son pochissimi anni; ed io mi rivolgo fiduciosamente a un così distinto e chiaro

giureconsulto qual è l'onorevole Piroli, acciò, se ne ha il coraggio, facciasi a sostenere la prevalenza sulla legge di consuetudini stabilite con tre o quattro anni di pratica, e la sufficienza di tali condizioni per dar vita ed efficacia ad una consuetudine *contra legem*. Non temo che egli spinga tant'oltre il suo zelo per la difesa delle conclusioni della Giunta.

Inoltre, o signori, era ben naturale che in Roma, nei primi momenti che tennero dietro all'annessione, mancando l'esperienza e l'esatta cognizione delle pratiche costituzionali ed elettorali, la legge stessa fosse meno esattamente e meno compiutamente osservata. Ma noi non abbiamo forse il dovere di richiamare ed abituare questa nobilissima provincia, ultima entrata nel consorzio nazionale, all'esatto adempimento ed all'osservanza delle leggi essenziali per ben far funzionare il sistema costituzionale, nello stesso modo in cui esse sono comprese, adempiute ed osservate in tutto il resto del regno d'Italia? Dovremo noi consacrare per la capitale italiana un regime eccezionale, per la ragione che così si è fatto dal municipio di Roma nei due o tre anni precedenti?

Non mi pare che questa specie di circostanza attenuante, invocata in pro del sistema praticato nelle elezioni di quest'anno, possa esercitare alcuna influenza sull'animo vostro.

Si adduce poi la difficoltà di eseguire le affissioni, e, or ora, l'onorevole relatore, stendendo la sua mano a quel volume, mostrava quanto fosse difficile di affiggerlo. Ma chi ha mai imposto al sindaco Venturi di copiare solamente là dentro questi nomi?

Doveva egli fare due cose: prima doveva descrivere i 1461 elettori in un albo, una lista, un elenco, ed affiggerlo; nè poteva sorgere difficoltà ad affiggere un quadro di 1461 nomi, che non era impedito di stampare.

Per più voluminose affissioni, in occasioni importanti, si affiggono elenchi di leva, elenchi di contribuenti, elenchi di giurati, e che a stampare ed affiggere una lista di 1461 nomi si opponessero serie difficoltà, non si darà mai ad intendere ad alcuno.

Soltanto dopo essersi adempiuto a tale affissione, e quando nessuno si fosse richiamato, o respinti i richiami, fossero emanati i decreti definitivi di approvazione delle liste, rimanendo fuori di contestazione che i nuovi nomi di elettori dovessero far parte delle liste di Roma, allora solamente avrebbe potuto l'ufficio municipale ritenersi autorizzato a trascrivere gli stessi nomi, se così gli piacesse, in quel grosso volume. Non era dunque necessario che propriamente il volume anzidetto venisse sospeso

alle porte del Campidoglio, per eseguirsi la legge che ordinava l'affissione e pubblicazione della lista.

Credo così di avere ormai rimossa qualunque peculiare obbiezione su questa prima essenziale *violazione di forme*; la questione si presenta in questo nudo e semplicissimo aspetto. Che le liste elettorali siano state affisse tanto nella loro approvazione provvisoria, che nella definitiva, niuno ha il coraggio di dirlo; e non essendo state affisse, chi avrà il coraggio di votare nel senso che la elezione sia valida?

Io ritengo luminosamente provato il vizio radicale del completo *difetto di affissione* delle liste rivedute, cioè di quell'elenco dei 1461 nomi che volevansi aggiunti alle vecchie liste di Roma. E ciò senz'altro è causa di nullità manifesta, fondamentale, insanabile.

Passo alla seconda causa di nullità, consistente nel *difetto delle indicazioni e menzioni* richieste dalla legge. Nulla meglio rivela la gravità di questa mancanza, quanto il portar gli occhi sul volume che ha davanti a sè l'onorevole relatore. Ivi vedrete che gli antichi elettori, tutti quelli che stanno nelle liste anteriori, valide, regolari, nelle liste colle quali dovevano e dovranno farsi le elezioni di Roma, fino a che non vengano modificate con l'osservanza delle forme legali, hanno a fronte di ciascun nome tutte le indicazioni che la legge richiede; mentre ne sono manchevoli i 1461 individui nuovamente introdotti, rispetto ai quali perciò può dirsi che vere *liste elettorali* non esistano.

Rammentate, o signori, le disposizioni chiare e precise della legge a tale riguardo. Nell'articolo 34 e nell'articolo 35 si dice:

« Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo :

« 1° Il luogo ed il giorno della sua nascita;

« 2° L'indicazione dei circondari di percezione in cui sono allegate le imposte.

« Le liste conterranno egualmente a lato del nome di *ciascun individuo* la data e natura del titolo od il genere di commercio, o di professione che gli conferiscono il diritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria o la professione, o *tiene la sua abitazione*. »

Si compiaccia la Camera di tenere a memoria queste ultime parole, reputandosi necessario sapere dove l'elettore *tiene la sua abitazione*, giacchè è in quella circoscrizione elettorale, cui egli appartiene, nella quale sola può e deve votare.

Considerate, o signori, che queste non sono vane formalità, indicazioni accessorie e sovrabbondanti. Ne volete la prova? Dal momento che la legge per-

mette a chiunque del popolo di promuovere un richiamo amministrativo, e poi giudiziale, per illegale intrusione nelle liste elettorali, egli deve avere modo di accertarsi della vera qualità delle persone ivi iscritte. Ebbene: supponete che io passi avanti all'albo pretorio di Roma, e vegga essersi ordinata di ufficio la aggiunzione alla lista elettorale di ben 1461 nomi; per me questi nomi significheranno nulla; io non posso sapere se essi abbiano veramente o no la idoneità elettorale, e se meritino di stare nella lista. Ma, quando su ciascun nome non avesse mancato il prefetto di portare a pubblica notizia tutte quelle indicazioni, e specialmente il titolo elettorale e gli aggiunti personali di ciascuno, io avrei avuto modo di riconoscere se in lui concorresse la capacità richiesta dalla legge elettorale. Solo in questo modo il cittadino potrà essere istruito per esercitare seriamente ed efficacemente la sua sorveglianza ed il suo diritto di richiamo.

Permettetemi inoltre un'altra osservazione. È necessario che le liste contengano queste indicazioni, anche perchè la legge impone a colui, che reclama per illegale iscrizione nella liste di alcuni elettori, di notificare ad essi il suo richiamo.

Or io domanderei come si potrebbe ciò pretendere da qualsiasi reclamante; come, a ragion di esempio, ha potuto rimproverarsi all'onorevole Luciani di non avere notificato il suo richiamo ai 1461 elettori, quando si può rispondere: Prima di tutto io non poteva saperne i nomi senza l'affissione, perchè io non sono obbligato a salire le scale del Campidoglio, ed a penetrare in questo o quel pubblico ufficio per acquistarne notizia; in secondo luogo, ove vi fossi andato, che cosa avrei appreso? Avrei saputo il nome, il cognome, e la qualità dell'impiego che costoro avevano: ma dove avevano essi la propria abitazione e dimora? Doveva adunque io poteva notificare il mio richiamo? Come andarli a cercare? La legge provvida, la quale vuole che sia sorvegliata la preparazione delle liste elettorali, e non si riduca ad un giuoco, ad una irrisione, prescrive a ragione tutte quelle non inutili menzioni e formalità. Quando esse mancano, l'onorevole Nicotera ben diceva: potrete dare il nome di lista elettorale a quell'informe ed illegale elenco d'impiegati; ma questa denominazione è abusata; lista elettorale non vi ha se non concorrono in essa gli elementi costitutivi di una lista elettorale, secondo le chiare ed esplicite disposizioni della legge.

Dunque anche questo secondo radicale vizio di forma è dimostrato; e per esso rimane propriamente escluso che esistano, a termini di legge, vere e valide liste elettorali in rapporto ai 1461 nuovi nomi.

Quindi, signori, da questi vizi di forma derivano due conseguenze incontrastabili. La prima che non ha mai cominciato a decorrere il termine di dieci giorni per reclamare contro le liste rivedute. Nel momento in cui io ho l'onore di parlarvi, qualunque elettore di Roma ha ancora il diritto di presentare il suo richiamo amministrativo, e lo avrà sino a quando non sia adempiuto alla formalità dell'affissione per dieci interi giorni di questi 1461 nomi all'albo pretorio del municipio di Roma. La seconda conseguenza è che non poteva esservi obbligo di notificazione del richiamo da parte di chi con diligenza volle produrlo anche prima che il termine cominciasse a decorrere; non poteva esservi obbligo di notificazione, quando la lista non indicava le case di abitazione di ciascuno degli elettori, ai quali il richiamo doveva notificarsi.

Così essendo, signori, a me pare chiaramente stabilito che non abbiamo bisogno di sollevare la questione ardua e delicata, sulla quale stanno pronunziando i magistrati, quella cioè se gli impiegati senza la doppia dichiarazione possano, o no, essere iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune ove essi esercitano l'ufficio; perciocchè si presentano anzitutto le già esaminate due questioni di pura forma, concernenti i vizi di formalità estrinseca; e se voi troverete che le liste di Roma siano infette da questo vizio radicale ed essenziale, direte nulla la elezione medesima senza bisogno di estendervi ad altre quistioni.

Ma permettetemi ancora di parlarvi del terzo motivo di nullità che ho pure enunciato, il quale si riannoda immediatamente all'ultima avvertenza che testè ho fatta.

Supponete che le liste fossero pubblicate in perfetta conformità della legge, supponete che contenessero tutte quelle menzioni che non contengono, ed anche le case di abitazione di ciascuno di questi impiegati; tuttavia non è contrastato, e risulta ben anche dagli atti dell'elezione, che la distribuzione di questi 1461 impiegati non fu fatta nei vari rioni di Roma dal caso e dalla legge, cioè dal luogo della rispettiva loro abitazione, ma fu conseguenza di deliberato arbitrario consiglio dell'autorità, e da consiglio artificiale e ripugnante alla legge; si volle cioè agglomerare tutti coloro i quali prestassero servizio nella località, quartiere o locale di ufficio, e pretendere che essi non dovessero già votare nella rispettiva circoscrizione dove sono situate le loro abitazioni, ma dovessero dare il loro voto in massa in quella circoscrizione dove si trovasse situato il locale del loro ufficio. Ebbene, questo solo vizio di forma non basterebbe a distruggere senza ombra di

difesa la votazione e la elezione di cui si tratta? Indubitatamente sì.

La legge impone che ciascun elettore vada a votare nel luogo del suo domicilio *politico*.

Or bene, concediamo agli oppositori tutto ciò che vogliono; secondo essi, l'impiegato, il quale va ad esercitare il suo ufficio in un dato comune, coll'ufficio trasporta sempre il domicilio *civile* nella casa che va ad occupare nel comune medesimo, e con quel domicilio *civile* acquista di pien diritto benanche nel medesimo luogo il domicilio *politico*. Quando tutto ciò sia concesso, che ne deriverà? Che in quella circoscrizione, dove si trova la casa di abitazione di ciascun impiegato, e non in altra, egli può dare il suo voto.

Se invece voi stabilite una massima contraria, riflettete agli abusi che verreste ad autorizzare, specialmente nelle grandi città divise in più collegi. Basterebbe ad un'autorità di cangiare il sito di una caserma, o trasferire in altro rione il locale di ufficio in occasione di una prossima elezione, per potere così ad un tratto disporre di centinaia di voti in favore del Ministero nell'elezione medesima nel luogo ove più si creda averne il bisogno.

Vi sentite disposti ad approvare un sistema somigliante?

Ieri sera vi fu già detto che questo coraggio mancò sotto il Governo imperiale di Francia alla Corte di cassazione di Parigi; e poichè solo fugacemente vi si parlò di questo precedente importantissimo, siami permesso di tornarvi sopra un istante, e comunicarvi ciò che fu precisamente giudicato da quella Corte regolatrice.

Leggo l'ultima recente opera dell'Hérolt, *Le droit électoral devant la Cour de cassation*: nel numero 115 egli dice: « Dal principio che i funzionari non debbano essere iscritti nel locale ove esercitano le loro funzioni, ma bensì nel luogo della loro residenza reale, deriva la soluzione data con sentenza della Corte di cassazione del 12 aprile 1864 (nella specie *Duval*), la quale, respingendo la singolare pretensione della prefettura di polizia di Parigi di far iscrivere i *sergents de ville* sulle liste elettorali di quel quartiere dove esistesse il posto di polizia a cui essi fossero aggregati, ha deciso che codesti funzionari non potevano essere iscritti che nelle liste del quartiere o circoscrizione in cui si trovasse la loro *dimora personale*. »

Indi lo scrittore soggiunge: « Si comprende facilmente quali abusi potrebbe trarsi dietro la facoltà che si lasciasse all'amministrazione di fare degli elettori a suo piacimento in un quartiere determinato.

» Questa decisione è stata resa sotto la presi-

denza del signor Nicias-Gaillard, e sulla relazione del signor consigliere D'Oms. »

Ora, come ieri ben dicevasi, quello che è sembrato enorme, intollerabile al regime imperiale francese, che certo non era un modello di tenerezza per le istituzioni costituzionali, potrà essere tollerabile, autorizzato dalla Giunta nostra delle elezioni composta di così eminenti giureconsulti ed uomini politici, e potrebbe mai incontrare il favore e l'approvazione di quest'Assemblea? Ad onor suo io protesto che ciò mi sembra impossibile.

Signori, io qui potrei fermarmi, potrei evitare le complicazioni, e non aggiungere altre questioni, bastando questi tre vizi di forma, che non riguardano punto la capacità degli elettori, per produrre l'annullamento delle elezioni del secondo, e poi come legittima conseguenza, anche del 4° e del 5° collegio di Roma. Ciò nondimeno io non credo inutile aggiungere brevi considerazioni sulla questione principale, quella della necessità della doppia dichiarazione acciò gli impiegati trasferiscano il loro *domicilio politico* nel luogo di esercizio dell'impiego; e desidero dichiararvi i motivi che ciò mi consigliano.

Siamo d'accordo che la competenza della Camera, nell'ipotesi che mi è piaciuto di accettare, debbasi limitare unicamente a verificare se sieno state osservate o no le *forme* imposte dalla legge. Ora quando fosse vero, ciò che noi fermamente crediamo, che venisse imposta dalla legge la doppia dichiarazione, come condizione senza la quale un impiegato non possa essere iscritto nelle liste del luogo dove esercita le sue funzioni; non sarebbe appunto questa una *formalità* da adempiere, una *forma* dalla legge imperiosamente prescritta? Se può considerarsi come una questione di *capacità elettorale* il possesso del censo, dell'età e delle altre qualità che si richiedono per essere elettore; l'obbligo della *doppia dichiarazione* da un altro punto di vista non è una questione di *capacità elettorale*, ma accenna anch'essa ad una *questione di forma*. Se il prefetto, a cui la legge prescrive in modo assoluto la *doppia dichiarazione* per inchiedere nelle liste elettorali un impiegato, ha trascurato questa formalità; credo che anche questa questione dovrebbe venire discussa e decisa dalla Camera, senza abbandonare l'ipotetica concessione che la competenza di essa debba essere ristretta unicamente a giudicare dell'adempimento delle formalità prescritte dalla legge.

Inoltre, signori, quando anche non vogliate annullare l'elezione per i motivi che riguardano quest'ultima controversia; allorchè vi sarà chiarito l'er-

rore gravissimo in cui è caduta la nostra amministrazione, che ha prodotto amari frutti, e ci ha fatto assistere ad indebite intrusioni nelle liste elettorali di molti collegi, voi sentirete nell'onestà della vostra coscienza tanto più efficace il dovere di attribuire l'importanza che meritano alle altre *violazioni di forma*, delle quali fin qui vi ho tenuto parola, e di fondare sulle medesime l'annullamento dell'elezione.

Io non vi tratterò lungamente sopra l'accennata ultima questione. Rammentiamo donde nasce la ragione di dubitare nella interpretazione della legge elettorale. Gli articoli 16, 17 e 18 della medesima non sono felicemente espressi. Rispetto ai due primi è stata agitata sovente in Francia la questione (perchè è bene rammentare che sono articoli quasi letteralmente desunti dalla legge elettorale francese del 1831), è stata con varia sorte in Francia agitata la questione, se per mutare e trasferire altrove il domicilio *politico*, sia necessaria una *doppia dichiarazione* da farsi nel luogo che si lascia ed in quello ove si va, non solo per chi cangia il solo domicilio *politico*, conservando l'antico domicilio *civile*, ma anche per chi voglia cangiare il domicilio *civile*, del quale possa tacitamente considerarsi pedissequo il domicilio *politico*. Codesta doppia dichiarazione deve precedere almeno di *sei mesi* la revisione delle liste.

È vero che questa controversia è stata diversamente decisa; ma debbo osservare che tutte le decisioni, nell'un senso o nell'altro, non hanno importanza nella nostra questione; perchè non trattasi d'interpretare ed applicare gli articoli 16 e 17, bensì l'articolo 18, articolo speciale che non riguarda più in genere qualunque cittadino, ma unicamente ed esclusivamente gli *impiegati* e li *pubblici funzionari*.

Ricordatevi che il trasferimento del domicilio politico per gli articoli 16 e 17 può praticarsi ai luoghi dove si paghi un'imposta diretta, o si abbia uno stabilimento commerciale od industriale, condizioni inapplicabili sovente all'impiegato nell'esercizio di pubbliche funzioni. L'impiegato non sarebbe compreso negli articoli precedenti, altrimenti egli non potrebbe, secondo i medesimi, cambiare il domicilio politico per trasportarlo nel luogo dove va ad esercitare l'ufficio.

Ma l'articolo 18 è speciale riguardo agli *impiegati*, ed è così concepito:

« Gli individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il loro ufficio senza che sieno dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono esercitare il loro impiego. »

La legge adunque autorizza anche i pubblici funzionari ad usare del loro diritto di voto nel luogo dove esercitano l'impiego, ma certamente a condizione che debbano trasportarvi il domicilio politico, ed adempiendo alla prescritta formalità della doppia dichiarazione, la quale deve precedere, come già avvertimmo, almeno di sei mesi l'epoca della revisione annuale delle liste, onde evitare ogni sospetto di artificio e di fraude che abbia potuto determinare codesti trasferimenti. Ciò è tanto più necessario, perchè se rispetto ai privati cittadini il sospetto sarebbe eccessivo, essendo essi liberi di cangiare o no il loro domicilio; la stessa libertà non si potrebbe riconoscere nei funzionari amovibili, i quali, se non vogliono abbandonare l'impiego, sono costretti ad obbedire ai voleri dell'amministrazione ed agli ordini dei loro superiori; laonde è un atto di volontà e di apprezzamento del potere esecutivo determinare in qual luogo gli uni o gli altri impiegati debbano trasferirsi per ragione di ufficio, e quindi il Governo può sempre operare in determinate città una agglomerazione di corpi di truppa o di guardie di pubblica sicurezza per motivi indiscutibili di pubblico servizio, o di altri numerosi corpi di funzionari, e così costituire quel numero di elettori sui cui voti possa fare assegnamento.

Non vorrei, o signori, che le ultime mie parole fossero interpretate in senso poco benigno pel ceto rispettabile, ed in molte sue classi disgraziato, dei nostri impiegati; ma voglio esprimere intiero il mio concetto. Io penso che l'impiegato nel luogo dove abbia un abituale e volontario domicilio *politico*, nel luogo dove è nato, dove conserva private relazioni ed affetti, è un elettore che può essere ed è il più delle volte illuminato e indipendente: ma trasportando forzatamente e tacitamente il suo domicilio politico nel luogo dove accidentalmente si trova, forse per brevi mesi, ad esercitare le sue funzioni, dove spesso non conosce alcuno, dove non ha diretta notizia delle qualità delle persone che si presentano come candidati, nove volte su dieci egli sarà disposto ad usare una cieca e docile deferenza, se non ai comandi, anche ai consigli autorevoli dei suoi superiori e degli uomini del Governo. Ecco in qual senso il Ministero può fare assegnamento sopra il voto di impiegati trasportati a votare lungi dal centro dei loro interessi, delle loro abitudini, e delle loro domestiche affezioni.

Dunque, o signori, la questione delle condizioni del trasferimento del domicilio *politico* degli elettori e della necessità della doppia dichiarazione che vorrebbe presentarsi unica e complessiva, in verità è doppia.

La questione è dubbiosa per i semplici cittadini,

ed io anzi dichiaro che sarei disposto ad ammettere che, per essi, ai quali è sempre libero trasportare o non trasportare altrove il loro domicilio *civile*, con questo si trasporti benanche il domicilio *politico*.

Ciò però non riguarderà che l'interpretazione da darsi agli articoli 16 e 17 della nostra legge elettorale.

Ma per gli *impiegati*, classe a parte, non contemplata dagli articoli 16 e 17, bensì dalle disposizioni a loro affatto speciali dell'articolo 18, per gli impiegati i quali cangiano residenza non per libera volontà ma per obbligo, ed è molto incerto se e quando con la residenza intendano cangiar benanche il domicilio *civile*, providamente la legge ha imposto che essi debbano dichiarare per iscritto, innanzi all'autorità del luogo che abbandonano e di quello ove si recano, la loro *intenzione* di non voler conservare l'antico domicilio *politico*, ma di volerne acquistare uno nuovo nella nuova residenza di ufficio, cioè mediante la *doppia dichiarazione*, la quale non è produttiva d'effetto se non per quella revisione delle liste che avvenga dopo il trascorrimento di sei mesi.

Quando, o signori, vengano separate le due questioni, allora anche la giurisprudenza francese, esitante e contraddittoria rispetto alla prima, si trova invece perfettamente stabilita e costante nella questione speciale degli impiegati nel senso di coloro che richiegono la *doppia dichiarazione*.

Una delle prime decisioni della Corte di cassazione di Francia, che ha fatto stato in questa materia, è quella memorabile del 25 aprile 1838 (De Valon c. Thomas *prefetto de la Creuse*), di cui leggerò le massime:

« Un funzionario pubblico amovibile non può trasferire il suo domicilio politico nel luogo dove egli esercita le sue funzioni, se non facendo le dichiarazioni prescritte dall'articolo 10 della legge 19 aprile 1831. » (È la legge dalla quale è copiato il nostro articolo 18.)

« Poco importa che anteriormente il suo domicilio politico non fosse stato separato dal suo domicilio civile, che egli non avesse mai precedentemente esercitato diritti elettorali, e che avesse anche dichiarato al municipio della sua novella residenza di avere intenzione di trasportarvi il suo domicilio reale. » È dunque assolutamente necessaria, per l'acquisto del domicilio politico, l'anzidetta doppia dichiarazione.

Questa decisione è stata poi seguita da parecchie altre della stessa Corte di cassazione, specialmente del 24 giugno, del 1° e del 20 luglio 1846, e di varie Corti d'appello, che sono tutte trascritte nel Dalloz nei volumi della sua *Giurisprudenza generale*.

Io non voglio abusare della pazienza della Ca-

mera, trattenendola con una rivista di giurisprudenza, che avrebbe un carattere troppo giuridico. Bensì voglio rammentare che il Ministero dell'interno in Francia s'inclinò egli pure a questa interpretazione della legge elettorale, e ne fece oggetto di sue circolari che comunicò a tutti i prefetti. Confronterete voi il contegno tenuto dalla nostra amministrazione con quello dei ministri costituzionali di Francia.

Le circolari ministeriali francesi, stampate anche nel Dalloz, sono, l'una del 20 aprile 1834, l'altra del 9 maggio 1846, precisamente in seguito alle decisioni della Corte di cassazione di quell'anno, alle quali il Ministero sentì il dovere di uniformarsi.

Vi leggerò poche parole di una di queste circolari:

« In tesi generale (è il ministro che parla) il funzionario revocabile è in una circostanza eccezionale, anche quando egli trasferisca il suo domicilio civile nel luogo dove esercita le sue funzioni.

« È da ritenersi che il suo domicilio politico non lo segue di pien diritto, e che egli è soggetto alla *doppia dichiarazione* da farsi sei mesi prima.

« I funzionari revocabili, che cangiano domicilio civile, non possono votare nel luogo del loro novello domicilio, se non dopo avere adempite tutte le formalità prescritte per la traslazione del domicilio politico. Vi ha per essi un'eccezione al principio generale riguardante l'universalità dei cittadini, pei quali il domicilio politico segue ognora il domicilio reale, senza esservi bisogno di una dichiarazione fatta sei mesi prima. »

Tale, o signori, divenne la condizione ultima della pratica parlamentare ed amministrativa della Francia; tale lo stato pacifico di quella giurisprudenza sino al 1848, allorchè, sopravvenuto il mutamento della forma di governo, ed inaugurato più tardi il suffragio universale, la legge elettorale, dalla quale noi abbiamo desunto la nostra, venne a cadere e cessò di aver vigore.

Ma io non chiuderò le mie parole, senza richiedervi ancora pochi altri istanti di tolleranza, e pregarvi di ascoltare ciò che scrivono gli annotatori di codeste decisioni francesi nel *Giornale del Palazzo*, raccolta che attesta ciò che vi ha di più sicuro e generalmente accettato nella giurisprudenza francese.

Per avventura scoprirete d'onde il nostro Ministero è andato a procacciarsi il modello e l'esempio di ciò che ha operato presso di noi in queste ultime elezioni generali.

Dopo avere avvertite le differenti condizioni in cui sono i cittadini che possono cangiare, se vogliono, il loro domicilio, ed i funzionari public

amovibili, i quali devono andare dove l'amministrazione comanda, e perciò non possono acquistare domicilio *politico* senza la *doppia dichiarazione fatta sei mesi innanzi*, continuano così quei giureconsulti :

« Questa disposizione ha avuto per iscopo d'impedire il rinnovamento delle manovre ben note, col mezzo delle quali l'amministrazione, assicurata del trionfo dei suoi candidati in certi collegi, abusava della sua influenza sopra funzionari amovibili che avrebbero potuto votare in questi collegi, per determinarli ad andare ad esercitare i loro diritti elettorali in altri distretti e circoscrizioni, dove i candidati dell'Opposizione avevano maggiore probabilità di riuscire. Far dipendere l'esercizio del diritto elettorale di un funzionario in un collegio dall'esistenza del suo domicilio *civile* nel circondario di questo collegio, sarebbe stato aprire una larga porta all'arbitrio, poichè il cangiamento del domicilio *civile* s'induce dalla intenzione e dalle circostanze, le quali non sono il più sovente stabilite da alcun atto autentico ; perciò, in tutti i casi, bisogna una *doppia dichiarazione* alle municipalità del luogo che si lascia e di quello dove si vuole trasferire il domicilio dal pubblico funzionario, acciò questa traslazione produca effetto. Il legislatore adunque ha agito prudentemente, esigendo da costoro *dichiarazioni speciali*, fatte però *sei mesi innanzi*, cioè in epoca abbastanza lontana dalle elezioni, per allontanare ogni idea di una frode meditata e colpevole. »

Voi l'udiste, o signori ; le manovre che sotto il regime degli Orleansesi ebbero bisogno di essere condannate e stigmatizzate dal potere giudiziario francese, negli anni che precedettero la caduta di quel Ministero Guizot, che fu così lungamente sostenuto da una artificiale maggioranza, le manovre stesse che riuscendo a creare in Francia una fallace rappresentanza, finirono per spalancare quell'abisso in cui precipitarono un trono innalzato dalla fiducia popolare e le istituzioni costituzionali che lo circondavano, noi dovremmo vederle introdotte in Italia dai presenti ministri nelle nostre elezioni politiche, ad occhi asciutti, senza commuoverci, senza sollevare un grido di soccorso per le istituzioni rappresentative del nostro paese. (Bene ! a sinistra)

Pensate, o signori, ai pericoli che sarebbero apparecchiati per l'avvenire, pericoli funesti, perchè durante il quinquennio di ogni Legislatura, in occasione delle vacanze locali dei singoli collegi, qualunque Ministero volesse abusare o crearsi un'apparente maggioranza, sarebbe padrone di tutte le elezioni, quando potesse senza ostacolo giuridico

trasportare in un determinato luogo tutti quei funzionari di cui abbisognasse, e sostenere da essi acquistato immediatamente il domicilio *civile*, e con esso anche il *politico* ed il diritto di voto. Si tolleri un sistema somigliante, e non vi è alcuno di voi, signori, qua dentro, che l'amministrazione non potrà scacciare dal Parlamento, sempre che il voglia. Non le rimarrebbe che osare di passare il Rubicone. Non voglio attribuire agli attuali ministri un pensiero così perverso. (*Mormorio*)

Sì, o signori, io parlo con schiettezza, io non credo che i ministri, volendo vincere nelle elezioni generali di quest'anno, abbiano pensato che potevano compromettere e distruggere le istituzioni costituzionali del nostro paese. Questo è il mio convincimento ; se pensassi il contrario, non mi mancherebbe il coraggio per accusarli. Ma disgraziatamente tale è la forza dell'indirizzo politico, tale l'autorità pericolosa dei precedenti, che laddove una amministrazione si senta armata di codesti mezzi, quando essa possa adoperarli impunemente, senza incontrare ai primi passi salutari resistenze ed invincibili difficoltà, le tentazioni trascinano dove non vorrebbero giungere, e nessuno risponde dell'avvenire.

Provvedete, o signori, ora che siete in tempo. E se non volete decidere quest'ultima questione che vi ho mostrata quasi in lontana prospettiva, mi basti che abbiate potuto apprezzarne la gravità ; arrestatevi alle prime tre questioni di forma, ed annullate l'elezione del secondo collegio di Roma. (Bravo ! Bene ! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

BONFADINI. Cedo il mio turno all'onorevole Donati.

DONATI. Permettete, o signori, che io mi congratuli anzitutto della calma e della serenità con cui venne fino ad ora discussa la presente questione, calma e serenità che, se sono sempre necessarie per accrescere autorità alle nostre deliberazioni, lo sono vieppiù quando la natura dell'affare ci converte quasi in un supremo, ma non irresponsabile giuri. Io mi propongo, colla mia modesta parola, di contenere la discussione in questa placida atmosfera, e tratterò la questione piuttosto da giurista che colla passione di uomo politico. E la mia parola sarà breve, perchè io non credo che la questione si meriti tutta quella grande importanza che le si volle attribuire dai nostri onorevoli avversari.

Ma prima di tutto mi si permetta una osservazione.

Gli onorevoli Pierantoni e Odescalchi, ieri, ed oggi l'onorevole Mancini, sentirono il bisogno di

dichiarare anticipatamente che essi non erano mossi a domandare l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Alatri da nessuna passione di partito, da nessuna considerazione di convenienza partigiana, ma bensì unicamente dal loro amore alla giustizia, dal loro rispetto alla legge elettorale.

Ed io credo senza esitanza e senza reticenza alcuna alle loro parole; ma mi si consenta per altro di osservare che questo loro amore disinteressato alla giustizia ed alla legge si spinge fino al punto di domandare alla Giunta per le elezioni ed alla Camera di ripudiare gli insegnamenti della logica e della coerenza. Si domanda, in nome della giustizia di annullare una elezione, mentre altre che si trovavano nelle medesime condizioni furono dalla Camera, senza veruna opposizione convalidate. (*Interruzioni a sinistra*)

Voci a sinistra. Tutte!

PRESIDENTE. Non interrompano. Continui onorevole Donati.

DONATI. Infatti, o signori, tutte le liste dei cinque collegi di Roma sono nelle identiche e precise condizioni della lista del secondo collegio. (*Rumori a sinistra*) I vizi che si verificarono in questa lista si verificarono eziandio nelle liste del 1° e 3° collegio. (*Interruzioni a sinistra*) Precisamente, o signori. Ora, perchè nessuna voce si è elevata da quei banchi per protestare?... (*Bravo! a destra*)

NICOTERA e voci a sinistra. Non si sapeva.

PRESIDENTE. Non interrompano. Risponderanno a suo tempo.

DONATI. Permetta, onorevole presidente, che io risponda all'onorevole Nicotera che si sapeva da tutti. Se lo si sapeva da noi in Lombardia, ben più facilmente poteva sapersi in Roma.

Voci a sinistra. Non è vero!

DONATI. Un processo notissimo, e di cui hanno parlato tutti i giornali dell'Italia, giornali che, io credo, saranno letti dai nostri onorevoli avversari, ci aveva insegnato quali erano le accuse che si facevano al prefetto di Roma, quali erano le questioni che si erano sollevate rispetto a queste liste. Ora, ripeta l'onorevole Nicotera, se lo crede, che non si sapeva...

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

DONATI... che i medesimi vizi i quali si appongono alle liste del secondo collegio di Roma, si verificano anche nelle liste degli altri collegi. (*Bene! a destra*)

Ebbene, signori, voi allora avete mantenuto il silenzio, e non avete domandato che si annullassero quelle elezioni; e se non avete fatto obiezioni allora, perchè oggi venite a domandare alla Camera,

perchè avete domandato alla Giunta l'annullamento della elezione del secondo collegio?

Lo ripeto, signori, io credo ai vostri sentimenti di giustizia, al vostro disinteresse, ma vi domando in grazia: credete anche voi alla nostra giustizia, alla nostra coerenza, e non obbligateci oggi ad annullare un'elezione che si trova nelle identiche condizioni delle altre elezioni di Roma che abbiamo già convalidate. (*Benissimo! Bravo! a destra — Interruzioni a sinistra*)

Ciò posto, io debbo considerare se la Camera errasse l'altro ieri quando approvò l'elezione del 1° collegio di Roma, o se errerebbe in oggi annullando quella del secondo.

Io non seguirò l'onorevole Mancini nella sua dottissima e lunghissima dissertazione; io mi restringerò a pochi principii che mi sembrano cardinali, e che sono il patrimonio di quel comune buon senso il quale è la prerogativa delle grandi assemblee e che solo può trovare un'eco nel seno del paese.

Ora, o signori, quali sono le obiezioni che si fanno a questo proposito? Alcune si riferiscono alla forma del procedimento con cui si compilarono le liste elettorali, altre invece, checchè se ne dica, feriscono ed impugnano il diritto politico degli elettori iscritti.

E comincio a distinguere quelle che veramente si riferiscono alla forma del procedimento di revisione, perchè convengo e coll'onorevole Mancini e coll'onorevole Piroli che in proposito la competenza nella Camera è indiscutibile. L'onorevole Nicotera medesimo ha stabilita la distinzione della competenza della Camera in ciò che concerne la revisione delle liste, e la forma del procedimento da ciò che costituisce il merito intrinseco della capacità di elettore.

Qual è il vizio che colpisce effettivamente le forme del procedimento? Questo vizio, signori, è la supposta mancata affissione delle liste elettorali, e a buon diritto l'onorevole Mancini affermava che questa è una formalità essenziale del procedimento elettorale; a buon diritto egli avvertiva che non vi può essere controllo, ed esperimento del controllo elettorale se le liste non sono pubblicate e non sono affisse, in guisa che tutti quanti gli elettori appartenenti a quel collegio possano riconoscere le cancellazioni e le aggiunzioni che vi sono fatte; ed io consento con lui. Ma può egli dirsi veramente che questa forma che è pure essenziale della procedura sia stata nel caso nostro violata? Può egli dirsi seriamente, sostanzialmente violata?

L'onorevole Mancini medesimo ci avvertiva quale era il criterio, e lo scopo di questa disposizione di legge.

La pubblicazione è lo scopo che si propone la legge, l'affissione è un modo; notatelo, o signori (*Rumori a sinistra*), è il modo che la legge indica; è tanto un modo che io mi appello alla testimonianza di quanti sono qui adunati per pregarli di rispondere se non sia vero che non solo in Roma, ma in molte altre città, e credo in tutte le più cospicue e popolose città d'Italia, il modo di pubblicazione delle liste non avvenga mediante la materiale affissione.

Voci di destra. È verissimo!

Voci di sinistra. No! no!

DONATI. Questa risposta di consenso che mi venne data da tante parti della Camera mi conforta, e mi persuade.

Voci di sinistra. No! no!

Voci di destra. Sì! sì!

DONATI. Rispondo, o signori, alle vostre denegazioni. Convenite per lo meno che questa interpretazione è per se medesima molto autorevole, imperocchè è suffragata dal consenso dei più illustri ed autorevoli magistrati del regno. Ora ciò che si fa altrove venne pur fatto in Roma. Le liste rivedute dal Consiglio comunale non furono materialmente affisse ad una parete dell'albo pretorio, ma furono poste sopra una tavola.

Quale maggiore difficoltà avrebbero avuto gli elettori di ispezionare queste liste giacenti sopra il tavolo in un luogo accessibile a tutti, piuttosto che appese ad una parete?

Se dovessimo addentrarci nelle materialità delle operazioni, dovremmo confessare che l'operazione era più agevole nel modo fissato dal municipio di Roma che in quello indicato dalla legge.

Ma l'onorevole Mancini soggiunge che il diritto degli elettori non venne rispettato, imperocchè se fossero state affisse all'albo pretorio di giorno e di notte, in qualunque ora avrebbero gli elettori potuto esaminarle; non lo poterono invece di nottetempo essendo state riposte in un pubblico ufficio.

Mi consenta l'onorevole Mancini che io non creda che lo zelo degli elettori si spinga tant'oltre da andare di nottetempo ispezionando le liste elettorali. (*Bene! a destra*) Osservo poi all'onorevole Mancini, che se anche questo zelo, di cui io mi auguro, ma non spero lo sviluppo, se anche questo zelo vi fosse stato negli elettori di Roma, le condizioni loro sarebbero state perfettamente identiche, perchè tutti quanti sappiamo, che anche dagli albi pretorii di nottetempo vengono le liste levate. Sarebbe strano quel sindaco che di nottetempo lasciasse esposte alla pubblica fiducia queste liste così gelose! (*Mormorio a sinistra*) Così è, signori; domandatelo a chiun-

que, e sentirete se vi è un comune dove le liste elettorali si lascino esposte di notte.

Se dunque lo scopo della legge era questo, di far sì che le liste potessero venire regolarmente e comodamente consultate dagli elettori, consentitemi che il modo usato dal municipio di Roma soddisfaceva completamente il voto della legge.

E poichè qui vi ha di mezzo un diritto, che non può essere sacrificato ad un rigoroso formalismo, il quale violerebbe lo spirito per mantenersi fedele alla lettera della legge, ammettete la teoria degli equipollenti, se pur non volete calunniare colle sue medesime parole la legge.

Ma vi ha di più. L'onorevole Mancini vi ha ripetuto più e più volte, che l'affissione delle liste non avvenne mai: egli vi ha ripetuto che tutto questo procedimento si è limitato all'annuncio che le liste erano state depositate nell'ufficio di statistica della città di Roma. Ora mi convien dire che l'onorevole Mancini non ha posto esatta attenzione a ciò che ci ha affermato l'onorevole relatore. Esu ciò invoco tutta l'attenzione della Camera.

Non è vero che queste liste non siano mai state affisse: furono veramente affisse nella forma letterale, nella forma positiva stabilita dalla legge, quando furono definitivamente decretate dal prefetto. Il decreto del prefetto, con cui definitivamente approvava le liste, comunicato al sindaco, ebbe per effetto la pubblicazione di queste medesime liste, e tutti quanti sono qui in Roma avrauno potuto vederle affisse agli angoli della città.

Voci a sinistra. No! no! Non è vero!

Voci a destra. È verissimo!

PRESIDENTE. I sì ed i no non contano niente: lascino parlare l'oratore.

MANCINI. Domando la parola per un fatto personale.

DONATI. Signori, io non ne sono testimonia oculare, ma la testimonianza espressa, l'affermazione esplicita e positiva che si trova nella relazione della Giunta (*A sinistra: Oh! oh!*) mi assicurano che la cosa è vera.

Una voce a sinistra. Ed i decreti del prefetto!

PRESIDENTE. Ma non interrompano.

DONATI. Or bene, signori, di questo primo vizio che si è elevato con tanta pompa che resta? Non resta altro che questo: la lista, invece di essere stata materialmente affissa ad una parete, si pose sopra un tavolo. Veda la Camera se questa differenza, in un procedimento che lasciava agli elettori le stesse comodità, possa essere causa d'irregolarità.

Vi sono altri obbietti contro la regolarità delle liste: vi è la mancanza del nome del padre, vi è la mancanza delle qualità degli elettori iscritti, e que-

ste si reputano dagli onorevoli nostri avversari che possano parimente essere questioni di competenza della Camera. Io parlerò poscia della competenza, ma ora mi piace intrattenervi brevemente sopra il merito di queste obiezioni.

Si, è verissimo, nelle liste elettorali quali furono approvate dal prefetto, o, per meglio dire, i nomi degli elettori i quali furono aggiunti alle liste per ordine del prefetto, non contengono l'indicazione della paternità, del luogo, dell'anno di nascita, del domicilio...

MANCINI. Nè della casa.

DOVATI. E, se così piace agli onorevoli nostri avversari, può essere questa una irregolarità. Ma e che perciò? Ne verrà viziata l'elezione? Si potrà dire che questi elettori non saranno iscritti legittimamente nelle liste elettorali?

Ma prego i miei onorevoli contraddittori di considerare anche quale sia lo scopo che si propone la legge allorché vuole che a fianco del nome dell'elettore venga indicato l'anno della sua nascita, ed il luogo del suo domicilio. Effettivamente non ha altro scopo che quello di dimostrare i titoli che concorrono nell'iscritto per avere il diritto elettorale.

Se questo scopo si può raggiungere per un'altra via, se un'altra via può infonderci quella medesima sicurezza che ci verrebbe infusa da questa specificazione, da queste indicazioni, credo, o signori, che dobbiamo convenire che il voto della legge è essenzialmente rispettato.

Or bene, io domando quale maggiore indicazione dell'identità e dei titoli dell'elettore iscritto nel collegio di Roma darebbe l'accenno della paternità, del luogo, e dell'anno di nascita dell'elettore medesimo, di quello che dia l'indicazione dell'impiego che occupa?

Certo che se vi è un modo di specificare l'individualità di questo elettore, lo troverete non già nel sapere che l'uno è figlio di Tizio piuttosto che di Martino, ma nell'ufficio che egli ricopre, che lo indica, lo specifica, lo raccomanda alla pubblica attenzione.

Ora, poichè queste indicazioni dell'ufficio si trovano per l'appunto nella lista elettorale fatta dal prefetto, poichè questa lista ci mette sulla via appunto di potere argomentare della capacità elettorale degli elettori iscritti che si desume dalla ragione dell'impiego, o dall'imposta che per ragione dell'impiego essi sono obbligati a soddisfare, mi pare manifesto che il voto della legge sia stato soddisfatto, e che non vi abbia ragione per dichiarare, per effetto di queste omissioni, l'annullamento della elezione.

Vi hanno anche altre obiezioni opposte dagli onorevoli nostri contraddittori: vi è quella del domicilio piuttosto in un collegio che in un altro.

L'onorevole Mancini citando moltissime sentenze della Cassazione francese, e, noti la Camera, della Cassazione che è il supremo tribunale giudiziario della Francia, ci disse che questa indicazione, che questa attribuzione di collegio sarebbe stata irregolarmente fatta.

Io non avrei difficoltà ad acconsentire alle osservazioni dell'onorevole Mancini, ma a questa condizione, che da ciò non si potesse argomentare alla nullità della lista elettorale; a condizione ancora che questa irregolarità non possa essere denunziata che ai tribunali e non possa mai essere materia di competenza della Camera.

Infatti, signori (e qui mi avvicino alla fine del mio discorso), infatti, signori, questioni di questa natura non si possono senza pericolo sottomettere alla decisione della Camera. Si dice che la Camera è onnipotente, ed io volentieri lo concedo, ma onnipotente in tutto ciò che la legge non vieta, onnipotente in tutto ciò che la legge rimette al suo libero arbitrio. La Camera deve soprattutto rispettare la competenza degli altri poteri dello Stato, imperocchè se la Camera viola questi poteri, sono violate le guarentigie del diritto comune.

Or bene, signori, che cosa stabilisce in proposito la legge elettorale? Questa legge dice che, ogniqualvolta si faccia questione d'indebite iscrizioni o cancellazioni in una lista elettorale, si deve ricorrere al prefetto, il quale decide, sentito il Consiglio di prefettura. La legge inoltre dispone che la decisione del prefetto si possa portare innanzi alla Corte di appello, e si preoccupa eziandio del caso in cui la sentenza della Corte d'appello sia denunciata in Cassazione. Quando vi sia questione di un diritto politico (e lo dice nel suo primo articolo anche la legge che abolisce il contenzioso amministrativo, e di cui l'onorevole Mancini può dire: *pars magna fui*, quando vi è questione di un diritto politico di un cittadino, la Camera, signori, è affatto incompetente; ed a buon diritto è incompetente, imperocchè se le maggioranze dovessero decidere dei diritti dei singoli, se le maggioranze dovessero venire a discutere delle liste elettorali, ognuno vede a quali pericoli sarebbero esposti questi medesimi diritti. Allorché si tratta di un vero diritto, è conveniente che siavi un potere superiore ai partiti, che un potere moderatore venga a conoscerne ed assegnare a ciascuno la parte sua. E ciò hanno inteso anche i nostri onorevoli avversari, i quali, appunto dalla decisione del prefetto, ricorsero alla Corte di appello di questa città. Ed oggi e ieri essi non pe-

terono altrimenti combattere la validità di questa elezione, fuorchè censurando, come fece l'onorevole Pierantoni, la sentenza della Corte d'appello, alla quale, come se fossimo davanti ad un tribunale superiore, apponeva diversi errori.

La Camera vede quanto sia sdrucchiolo e periglioso questo cammino, e dove potrebbe condurci. Se la Camera si permette di venire a discutere le sentenze dei magistrati e di rimproverare loro dei vizi di forma o degli errori di merito, io vi domando, o signori, dove sarebbe l'indipendenza della magistratura.

Questa fu sempre la giurisprudenza seguita dalla Giunta per le elezioni e dalla Camera; e, se io rispetto la giurisprudenza belga, di cui ha citato parecchi esempi l'onorevole Mancini, la Camera permetta che io, memore che le tradizioni sono una gran parte della giurisprudenza, m'inchini con maggior favore ai responsi del nostro medesimo Parlamento. E non è, o signori, a questi nostri banchi (*Accennando a destra*) che io domanderò un responso ed un'opinione in questa materia; mi conforterò preferibilmente dell'opinione degli stessi nostri avversari, di quella, per esempio, dell'onorevole Nicotera, il quale, riferendo sulla elezione di San Nicandro nel 1873, affermava che i reclami contro le iscrizioni indebite nelle liste elettorali debbono essere presentati nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, e non già dopo avvenuta l'elezione. Me ne appello all'onorevole Depretis, il quale, riferendo nel 1873 sulla elezione di Barge, diceva che l'iscrizione che si asserisce indebitamente fatta di elettori nelle iste non è attendibile, giacchè le liste definitivamente decretate passano in cosa giudicata.

Mi appello finalmente all'onorevole Lacava, il quale, nella relazione da lui fatta sulla elezione del 12° collegio di Napoli (1870), ha affermato un'opinione così recisa, che, a vero dire, ci penserei prima di apporvi la mia firma, quando affermava che il decreto prefettizio con cui si approva definitivamente la lista elettorale non è solamente il complemento della detta lista, ma il titolo costitutivo che dà forza e forma legale alla medesima. (*Rumori in vario senso*)

Or bene, signori, se questa dunque è la giurisprudenza seguita dagli stessi onorevoli avversari che ci stanno di fronte; se veramente qui non si tratta altro che di discutere se quei 1461 elettori che furono iscritti nelle liste dal prefetto vi siano stati legittimamente iscritti, con qual diritto voi che avete sostenuto questa giurisprudenza, volete ora inaugurare una giurisprudenza così diversa?

E qui, o signori, io concludo ritornando al punto d'onde sono partito.

L'onorevole Pierantoni diceva ieri che la Camera non deve avere due pesi e due misure. Io consento con lui; ma come dunque può egli pretendere che questa medesima Camera abbia a dare diversa sentenza sulle elezioni di due collegi di questa medesima città? Come può pretendere che la Camera, la quale ha convalidata l'elezione del 1° collegio in cui esistevano precisamente quei medesimi difetti che esistono nelle liste del 2° collegio, annulli questa, senza abdicare al proprio decoro, senza offendere la giustizia?

Io qui avrei finito se non credessi opportuno di rilevare due punti del discorso con cui l'onorevole Odescalchi ha iniziata ieri la sua carriera parlamentare.

L'onorevole Odescalchi si è attribuito il diritto di parlare espressamente in nome del 2° collegio di Roma.

Or bene: permetta l'onorevole Odescalchi che noi tutti, i quali siamo qui in virtù di uno Statuto, il quale dice che i deputati sono i rappresentanti dell'intera nazione e non delle sole provincie in cui furono eletti, ci arroghiamo noi pure questa inestimabile gloria e questo grande diritto di riputarci rappresentanti, oltre delle altre cospicue parti dell'Italia, anche di questa grande ed immortale città. (*Bravo! a destra*) Questo diritto, prima ancora che ci fosse consentito dallo Statuto, ci era attribuito dalle alacri ed infaticabili aspirazioni nostre all'acquisto di questa gloriosissima città. (*Bene!*)

L'onorevole Odescalchi credeva infine di respingere l'accusa di esclusivismo che egli suppone fatta contro Roma. E qui le ragioni dell'onorevole Odescalchi sono indiscutibili, ma, per vero dire, nessuna accusa di questo genere fu mai sollevata da alcuno, ed anzi, se lo fosse, io non esito a dire che sarebbe strana ed assurda. Roma è, di tutte le metropoli dell'universo, quella in cui meno di ogni altra può alitare lo spirito grettamente municipale. La sua storia, le sue tradizioni, il suo destino ne fanno il tipo e l'espressione della civiltà universale. (*Bisbiglio a sinistra*)

E noi ci auguriamo che da questi ruderi monumentali, da queste gloriose rovine, dal seno fecondo di questa grande ed intelligente popolazione si sprigioni l'anelito di una seconda vita, e che a questa Roma, che fu già ed è ancora così grande e così gloriosa, si aggiunga una nuova gloria, quella di essere la madre della rinascenza civiltà italiana. (*Vivissimi segni di approvazione a destra*)

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, accenni il suo fatto personale.

NICOTERA. Debbo credere che l'onorevole Donati, o non era più nell'Aula quando io ho svolte le poche mie idee su questa questione, ovvero egli non ha creduto di onorarmi della sua attenzione; diversamente avrebbe ascoltate queste cose che leggo ora sulle prove della stenografia :

« Si dice: ma, badate, questo inconveniente si è verificato per il 1° collegio...

« *Voci.* Anche al 3°.

« *Nicotera.* Quella del 3° non è ancora convalidata.

« *Voci.* Sì! sì!

« *Nicotera.* Allora tanto meglio.

« Cosa volete fare adesso? Io non mi arresterò di fronte a queste difficoltà, e, se fosse possibile...

« *Voci.* Se fosse possibile?

« *Nicotera...* di ritornare ancora addietro io ci ritornerei.

« Si è commesso un errore involontario; involontario perchè per quelle elezioni non vi erano proteste e la Commissione e la Camera non hanno potuto esaminare la questione che si presenta oggi, ma se la Camera vuol ritornare sopra quelle due elezioni, lo faccia pure. Perchè abbiamo commesso un errore, volete commetterne quattro o cinque altri? No, non mi parrebbe questo un buon sistema. »

E più avanti, onorevole Donati, ho detto: « Io sostengo che la Camera, la quale è competentissima in questa questione, non può, una volta informata dei fatti, una volta che ha sotto i suoi occhi questo elenco di individui, non la lista elettorale, non annullare tutte le elezioni di Roma. »

Vegga ora, onorevole Donati, che non si tratta della sola elezione dell'onorevole Alatri, ma si tratta di tutti i collegi elettorali di Roma, nei quali le elezioni si sono fatte con quei tali elenchi di nomi, che non sono una lista elettorale.

GHINOSI. Benissimo!

NICOTERA. L'onorevole Donati che ha avuta una vita parlamentare interrotta e brevissima, ignora che la Giunta elettorale non solleva mai essa le questioni; la Giunta tratta le questioni quando risultano da proteste. (Bene! *a sinistra*) La Giunta per le elezioni, ignorando o non ignorando i fatti che ora discutiamo, non doveva trattarli infino a quando non vi erano proteste.

In quanto a me, personalmente, dichiaro all'onorevole Donati, e spero mi presterà fede, io ignorava completamente siffatta questione, e la prima volta che l'ho udita è stato quando l'ha presentata alla Giunta il relatore di questa elezione. Creda pure l'onorevole Donati che se tale questione si fosse presentata in occasione dell'elezione del 1° collegio, io sarei stato lietissimo di sostenerla con più calore di quello che la sostengo oggi, poichè credo che il

peggiore servizio che si può rendere al paese, è quello che oggi gli ha reso l'onorevole Donati, confondendo una questione di diritto colla questione di persone. (Benissimo! Bravo! *a sinistra*)

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

NICOTERA. Non ho finito ancora.

PRESIDENTE. Si limiti al fatto personale.

NICOTERA. Non dubiti. Io mi debbo scagionare dagli attacchi dell'onorevole Donati.

PRESIDENTE. Ma si limiti al fatto personale pel quale ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Onorevole presidente, ella sa che io non abuso della parola, anche per non mettere a dura prova la sua pazienza.

PRESIDENTE. Io la ringrazio; ma debbo fare il mio dovere tanto verso di lei, quanto verso tutti i nostri colleghi. Parli.

NICOTERA. Spero che pochi in questa Camera seguiranno le teorie dell'onorevole Donati.

Voci a destra. Lo vedremo!

NICOTERA. L'onorevole Donati crede che le qualità che debbono risultare dalle liste elettorali servano solamente per vedere se l'elettore ha diritto o no di esservi iscritto.

Mi scusi, l'onorevole Donati; vi è un'altra ragione per la quale la legge richiede che dalle liste elettorali risulti non solo il nome ed il cognome, ma la paternità, l'età, il luogo di nascita, il domicilio ed il censo. E sa qual è l'altra ragione? È questa: per constatare l'identità della persona. Come farebbe l'onorevole Donati a sapere se io sono Nicotera, quando presentandomi a lui, presidente di un ufficio elettorale, non risultassero dalla lista elettorale tutti quei dati, pei quali gli sarebbe facile accertarsi che io sono veramente Nicotera (*Mormorio prolungato a destra*), nato nel tal sito, il tal giorno, da tal padre e dalla tal madre? Ma i genitori delle guardie di pubblica sicurezza, iscritte nelle liste di Roma, domando io all'onorevole Donati, chi sono? Forse che la qualità d'impiegato può tener luogo della paternità e di tutti gli altri dati che la legge richiede per accertare l'identità della persona?

Un'altra questione poteva sollevare l'onorevole Donati, ed allora io l'avrei compreso. L'onorevole Donati avrebbe potuto dire: signori, il peccato è stato commesso; volete ritornare indietro? Avete approvate due elezioni, ne restano tre; ebbene, approviamo anche queste; ma per essere giusti, e per mantenere alto il prestigio della legge condanniamo l'operato del prefetto, il quale si è permesso d'iscrivere 1461 nomi nelle liste senza le forme volute dalla legge. Ma, questo non lo ha detto, l'onorevole Donati; eppure questa è la vera questione; e su

ciò non dovrebbe esservi dissenso se non si vuole conculcare la legge.

Se questa questione si facesse astrattamente, teoreticamente, l'onorevole Donati, ho troppa stima del suo ingegno, sorgerebbe per sostenere la stessa tesi che sosteniamo noi. Ma il voto della Camera, l'annullamento di questa elezione è una condanna pel prefetto di Roma, è una condanna pel ministro dell'interno, e l'onorevole Donati e i suoi amici (*Rumori — Bravo! a sinistra*)... non la vogliono, e per non preannunziare questa condanna (l'onorevole Torre, che mi fa cenno di no) lacerano la legge ed offendono i principii di giustizia.

TORRE. Avete fatti tanti imbrogli! (*Vivi rumori*)

NICOTERA. Voi li avete fatti, onorevole Torre! (*Agitazione*)

ABIGNENTE. Richiami l'onorevole Torre.

PRESIDENTE. Onorevole Abignante, l'onorevole Torre non ha citato il nome di alcuna persona (*Rumori a sinistra*) ed egli, ne sono persuaso, sarebbe pronto a dare qualunque schiarimento... (*Rumori*) Se provocano il chiasso (*Volto a sinistra*) non può nascere l'ordine e la regolarità.

NICOTERA. L'onorevole Torre...

BACCELLI AUGUSTO. Le darò io se le vuole, le spiegazioni.

NICOTERA. Lo prendo in parola, le dia.

ASPRONI. Avevano i fondi segreti! (*Rumori*)

NICOTERA. L'onorevole Torre ha detto: avete fatto tanti imbrogli; lo sfido a dichiarare chi ha fatto gl'imbrogli. Io invece rispondo: gl'imbrogli li ha fatti il prefetto di Roma! (*Bene! a sinistra*) e quasi tutti gli altri...

Voce a sinistra. E molti! (*Movimenti generali*)

NICOTERA. Finchè l'onorevole Torre gesticola, io rispondo che a quei gesti non so che cosa rispondere. Si faccia intendere, ed avrà tutte le spiegazioni che desidera.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, io la richiamo al suo fatto personale. Esaurisca questo, se no le tolgo la parola. (*Rumori a sinistra*) Non è il modo di discutere.

Voci a sinistra. Lasci che parli!

PRESIDENTE. (*Con forza*) Io mi rivolgo a tutti i lati della Camera.

Sono qui per eseguire il regolamento e non mi lascio imporre da nessuno. (*Interruzioni a sinistra*) Non ci sono interruzioni che valgano. Si limiti al suo fatto personale.

NICOTERA. Io credo di avere sollevata una questione di principii e non di persone. Quando altri poi la vuole mutare in questione di persone, io sono pronto a seguirli, e la colpa in questo caso non è mia, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Dunque esaurisca il suo fatto personale. Tutti questi inconvenienti nascono quando ci sono interruzioni e digressioni.

NICOTERA. L'onorevole Donati ha creduto di mettermi in contraddizione citandomi come testo di legge.

Ebbene, onorevole Donati, ponga mente alla diversità che passa tra quella questione e questa, e vedrà che vi è una differenza grandissima.

Credo di averlo detto fin da principio della seduta. Ritengo che la Camera non ha il diritto di discutere sul merito delle liste elettorali; ed è questo il parere che io dava sull'elezione di San Nicandro.

Ma oggi si tratta di ben altra cosa, oggi si tratta di esaminare il modo come le liste sono state fatte. (*Risa ironiche a destra*)

DEPRETIS e IACAVA. Domando la parola per un fatto personale.

NICOTERA. Si tratta di vedere se la legge è stata violata nelle forme. Ecco la differenza, onorevole Donati. Un'altra volta che ella vorrà citarmi rilegga bene quello che ho detto e ritenga che io non mi lascerò mai prendere in contraddizione.

Voce a destra. Eh! eh!

NICOTERA. Sissignori! Prego chi ha esclamato *eh!* di dire quando sono caduto in contraddizione. (*Rumori*) Io non mi lascio sgomentare dalle interruzioni. Si facciano sentire e li servirò.

PRESIDENTE. (*Con forza*) Non interrompano. Lascino che la discussione proceda con quella dignità che conviene ad un Parlamento.

L'onorevole Mancini ha chiesto la parola per un fatto personale; lo accenni.

MANCINI. Ho due rettificazioni da fare al discorso dell'onorevole Donati.

In primo luogo egli ha detto che non è vero quanto io ho asserito, cioè non esservi stata affissione delle liste elettorali, inquantochè, se non è stata affissa la lista elettorale dei nuovi nomi aggiunti allorchè ebbe luogo il decreto di approvazione provvisoria, fu però affissa; egli diceva, almeno col decreto di approvazione definitiva; e quasi mi fece rimprovero di non aver portato attenzione e di non aver letto tutto il documento.

Debbo togliere alla Camera il sospetto che io avessi potuto presentarle il fatto in opposizione alla verità ed incompleto, contro le mie costanti abitudini.

Mi permetta l'onorevole Donati di rispondergli che anzitutto sono io nel vero, ed inoltre che la stessa sua allegazione non cangerebbe per nulla le conclusioni logiche del mio ragionamento.

Sono nel vero, perchè il prefetto di Roma, nel suo decreto di approvazione definitiva, si esprime

così: « Il sindaco di Roma è incaricato della pubblicazione del presente decreto, che formerà parte integrante della lista. » Non disse il prefetto che la lista dovesse formar parte integrante del suo decreto, per modo da poter supporre almeno per induzione che egli avesse, se non espressamente, implicitamente ordinata anche la pubblicazione delle liste. No, il prefetto disse invece: « Si pubblichi questo mio decreto, il quale dovrà considerarsi come parte integrante delle liste; in altri termini, questo decreto, dopo che sia pubblicato, si unisca alla lista, perchè sarà la prova della sua definitiva approvazione. »

Dunque la mia assertiva è perfettamente conforme al vero, e l'onorevole Donati è caduto egli in errore.

È facile poi convincersi che sarebbe di nessun rilievo la stessa sua allegazione, perchè la legge richiede due affissioni, quella più importante e necessaria delle liste approvate provvisoriamente, perchè da quell'epoca cominciano i termini per i richiami amministrativi; ed inoltre l'affissione delle liste dopo la loro approvazione definitiva, perchè dall'epoca di questa nuova affissione cominciano i termini per lo sperimento dell'azione giudiziale.

Basterebbe adunque che tra noi si fosse d'accordo nel riconoscere che una di queste affissioni certamente non ebbe luogo, e già l'assunto della nullità della elezione risulterebbe giustificato; l'altra questione diverrebbe oziosa; comunque, dal punto di vista della mia delicatezza e del mio dovere verso la Camera di essere scrupolosamente esatto, ho creduto di non accettare il rimprovero a me fatto.

Un'altra rettificazione riguarda l'accusa che io, a nome dei miei amici, oggi abbia sostenuto una teoria intorno alla questione delle liste, e delle violazioni di forma riscontrate in quest'elezione, in contraddizione coi nostri precedenti, essendosi citate specialmente alcune decisioni della Giunta a relazione degli onorevoli Nicotera, Depretis e Lacava, miei egregi colleghi.

Ma, a parte che queste citazioni anch'esse sono state vittoriosamente rettifiche dall'onorevole Nicotera, e credo che lo saranno parimenti dagli altri onorevoli colleghi; se io avessi voluto adoperare in mio favore uno di questi argomenti, e con ben più solido fondamento, avrei rammentato alla Camera un memorabile caso giudicato nella Giunta a relazione dello stesso illustre suo relatore Piroli nel 19 gennaio 1871, in cui la massima stabilita fu la seguente:

« La legge elettorale, all'articolo 33, prescrive che la lista deliberata dal comune deve rimanere

affissa davanti al palazzo comunale per dieci giorni, e concede il termine di quindici giorni da quella data al manifesto di pubblicazione, per presentare reclami al prefetto contro la lista medesima.

« Costituisce nullità la violazione della prescrizione, anche relativamente al tempo in cui la lista deve rimanere affissa per dieci giorni. »

« Se la lista fu affissa per soli nove giorni, la elezione è nulla. »

Signori, qui si tratta di una lista che non è stata affissa neppure un giorno solo. Ed ora a voi spetta pronunziare un coscienzioso giudizio. (*Segni di approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole Depretis, annunzi il suo fatto personale.

DEPRETIS. Lo indicherò brevemente.

L'onorevole Donati ha citato un mio parere che sta nella raccolta dei voti emessi dalla Giunta sulle elezioni. Questo mio parere riguarda la elezione del collegio, se non erro, di Barge, ma, me lo permetta l'onorevole Donati, quel caso non ha nulla a che fare colla questione presente.

Avviene non di rado che si riscontrino negli atti elettorali delle osservazioni o delle proteste degli elettori, inserite o no nei verbali, circa la capacità di elettori che si trovano iscritti nelle liste; ma quando si tratta di liste state fatte in conformità della legge, colla osservanza di tutte le prescrizioni della legge, di liste rese definitive e passate in cosa giudicata, la Giunta delle elezioni ha sempre ritenuto che a queste proteste non si dovesse avere riguardo. E ciò in ossequio all'articolo 53 della legge elettorale che consacra la massima fondamentale della immutabilità delle liste regolarmente decretate e diventate cosa giudicata.

È questo il caso attuale? Mi pare di no, perchè la contestazione principale verte appunto sulla regolare compilazione delle liste elettorali del collegio di Roma, le quali non sono state fatte in conformità della legge.

Dopo queste spiegazioni, io non ho bisogno di darne altre; ma tuttavia mi si permetta, poichè si è invocata la giurisprudenza della Camera, di citare qualche caso che mi pare avere analogia colla questione presente.

Citerò il caso della elezione del 2° collegio di Genova: ecco quale è stato il parere dell'ufficio.

PRESIDENTE. È già stato citato.

DEPRETIS. « L'ufficio apprezzando al giusto valore tutte le premesse circostanze e le risposte della prefettura di Genova, ha dovuto, pur suo malgrado, formarsi la convinzione che nessuna delle necessarie pubblicazioni sia stata eseguita, perchè non si

potrebbe in alcun modo ammettere che delle medesime possano tenere luogo i manifesti del signor sindaco di Genova 19 e 26 agosto che hanno preceduto le operazioni della revisione, e quello del 5 ottobre posteriore alla definitiva revisione. »

E noti la Camera che in quel caso come in questo le liste erano depositate negli uffici comunali accessibili al pubblico.

Riguardo alle iscrizioni indebitamente fatte, mi si permetta di citare l'opinione manifestata replicatamente dal ministro dell'interno in casi analoghi affatto al caso presente.

Con circolare del 14 maggio 1870 il ministro dell'interno scriveva al prefetto di Verona quanto segue:

« Questo Ministero non può che dividere pienamente il parere esternato dalla S. V. colla lettera del dì 8 corrente mese, n° 7699, circa al quesito fatto da codesto municipio sulla compilazione delle liste elettorali amministrative per l'iscrizione d'ufficio dei contribuenti dei quali non si possa stabilire l'età.

« Non v'ha dubbio che in questo caso non può farsi luogo alla iscrizione d'ufficio, perchè i requisiti tutti richiesti per l'esercizio del diritto elettorale non debbono essere presunti, ma debbono essere provati. »

Trattasi qui di liste amministrative, ma la teoria si applica perfettamente al caso nostro.

Ancora un altro esempio.

È una interpretazione abbastanza autorevole, perchè trattasi di un'altra circolare del ministro dell'interno applicabile al caso nostro.

Quest'altra circolare è dell'8 settembre e dice quanto segue:

« Perchè gli ufficiali dell'esercito di guarnigione in una città possano esercitare in detta città il loro diritto elettorale politico, essi debbono, *sei mesi prima* che abbia luogo la revisione delle liste elettorali, dichiarare innanzi al sindaco che intendono trasferire ivi il loro domicilio, dimostrando colla produzione di analogo certificato di avere con altra dichiarazione rinunciato al precedente domicilio. »

Veda l'onorevole Donati e veda la Camera se la giurisprudenza venga in appoggio della sua tesi, o se invece, come io credo, non la contraddica completamente.

PRESIDENTE. Onorevole Lacava, la prego di limitarsi assolutamente al fatto personale. Ormai questi assorbono tutta la discussione, mentre abbiamo così grande bisogno di occupare utilmente il nostro tempo.

LACAVA. Mi atterrò strettamente al fatto personale.

Anche a me l'onorevole Donati ha fatto l'onore di citarmi come relatore della Giunta in una delle passate elezioni, cioè quella del dodicesimo collegio di Napoli, sulla quale io ebbi l'onore di riferire alla Giunta ed alla Camera.

Il caso citato dall'onorevole Donati non è affatto identico, nè analogo a quello di cui ora si occupa la Camera. Nel dodicesimo collegio di Napoli, uno degli uffici elettorali aveva ammesso a votare un elettore che era stato cassato dalla lista definitiva del prefetto, e viceversa non aveva ammesso a votare un altro elettore che era stato incluso in quella lista definitiva. In quella occasione io diceva, e credo dicessi bene, e sono pronto a sostenerlo sempre, che il decreto del prefetto che approva la lista elettorale definitiva è il titolo costitutivo che dà forma, e forza legale alla medesima. E siccome la riuscita del candidato dipendeva in quella elezione da un solo voto, così ben mi apponeva a sostenerne la nullità, poichè si era fatto votare un elettore che era stato cassato nella lista definitiva dal prefetto, e viceversa non si era ammesso a votare chi vi era stato incluso. E la Camera accolse la proposta invalidando l'elezione.

Vede bene, dunque, l'onorevole Donati che il caso mio era tutto diverso da quello che ora si discute. Nel caso attuale noi abbiamo una lista elettorale definitiva del prefetto, ma non pubblicata con le ferme volute dalla legge, mentre quella di cui allora ci occupavamo aveva tutte le forme dalla legge stessa prescritte.

L'onorevole Donati invece di citare quel caso, avrebbe piuttosto potuto citare e riferirsi ad un altro veramente identico avvenuto due giorni fa, nel quale la Camera ha annullato un'elezione, perchè la lista elettorale definitiva del prefetto non era stata fatta secondo le forme volute dalla legge.

L'onorevole Donati non ha bisogno che io gli ricordi che quest'elezione è quella di Chieti. La Giunta elettorale, senza occuparsi di tutti gli altri difetti che quell'elezione poteva avere, si è fermata ad uno, cioè ad un vizio di forma della lista elettorale approvata dal prefetto. Se l'onorevole Donati avesse esaminata o ricordata questa elezione, anzichè quella da lui citata e da me riferita, egli avrebbe dovuto, anzichè sostenere quello che ha sostenuto, venire in quella sentenza contraria che propugnano i miei amici.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se...

PIROLI, relatore. Domando la parola per dare brevissimi schiarimenti.

LUCIANI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piroli per dare degli schiarimenti.

PIROLI, relatore. Io debbo dare uno schiarimento e fare un'osservazione. Lo schiarimento è questo. L'onorevole Nicotera all'aprirsi della seduta aveva già esposto che i membri della Giunta, incaricati di verificare come erano procedute le cose intorno alla pubblicazione delle liste, ebbero a constatare che le liste definitivamente approvate furono pubblicate ed affisse.

E giacchè parlo di questa circostanza, dirò all'onorevole Mancini che quella verifica fu deliberata perchè un certificato del sindaco, relativo alla pubblicazione, lasciava in dubbio come fossero state eseguite; ma la Giunta non si era ancora pronunciata in merito, e quindi non ha avuto in seguito a ricredersi da un'opinione già emessa.

Del resto la prova della seguita affissione si ha negli atti, ed è il certificato del sindaco, il quale attesta appunto che: « pubblicatosi il decreto definitivo prefettizio, 19 settembre, con manifesto del 27 settembre le liste in cui erano compresi tutti i nuovi iscritti dell'elenco *C* vennero stampate, pubblicate ed affisse nella città nei soliti luoghi; e, se non bastasse, abbiamo anche il certificato delle eseguite affissioni, rilasciato dal *camminatore comunale*. (*Conversazioni prolungate*)

Se credono...

PRESIDENTE. (*Scuotendo a più riprese il campanello*) Facciano silenzio!

Come vede, onorevole Piroli, la Camera è stanca. Pure, continui.

PIROLI, relatore. Ho presto finito.

Dunque per la Giunta il procedimento è stato regolare. Per la Giunta l'esposizione delle liste fatta in luogo pubblico, con invito al pubblico a prenderne notizia, tiene luogo dell'affissione materiale all'albo pretorio. I termini pei richiami furono rispettati, quindi sono al tutto inapplicabili al caso nè la deliberazione della Giunta, 19 gennaio 1871 nella elezione di Aversa, poichè si trattava allora che il prefetto aveva approvate le liste prima che fosse trascorso il termine di 15 giorni concesso dalla legge per presentare i reclami; nè la deliberazione ultimamente presa dalla Giunta relativamente alla elezione di Chieti, perchè qui pure era stato intempestivo il decreto del prefetto.

Finalmente ecco un'ultima osservazione.

In ordine al modo d'iscrizione degli elettori nelle liste, l'onorevole Nicotera ha rilevato che l'osservanza della legge nella indicazione sulle liste dei

nomi, luogo e giorno della nascita e abitazione degli iscritti non è tanto necessaria per riconoscere se gli iscritti hanno la qualità di elettori, quanto per constatarne l'identità; ed ha soggiunto: come volete che il presidente dell'ufficio al presentarsi di un elettore a dare il voto possa constatare l'identità di chi porta il certificato come iscritto, se le liste non portano le indicazioni tutte volute dalla legge? Ma a questa obbiezione, che non manca di gravità, la Giunta ha già risposto nelle sue conclusioni che dal momento che sono stati ammessi a votare tutti gli elettori meno completamente indicati sulle liste, e dall'ufficio elettorale ne fu riconosciuta l'identità, l'obbiezione è tardiva, e la eccezione di nullità dell'elezione assolutamente inammissibile.

Questa è l'opinione della Giunta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

BORTOLUCCI. (*Della Giunta*) Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Abbia pazienza: allora tutti avrebbero diritto di farla. Parlerà dopo.

BORTOLUCCI. Come membro della Giunta, credo averne diritto.

LA PORTA. Gliela lasci fare.

PRESIDENTE. Parlerà dopo: ora essendo chiesta la chiusura...

LUCIANI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Prima domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Luciani ha la parola contro la chiusura; lo prego però di limitarsi assolutamente a parlare contro la chiusura.

LUCIANI. Limiterò il mio discorso alla convenienza di non chiudere precipitosamente questa discussione (Oh! oh! *a destra*)

PRESIDENTE. Non mi pare il caso.

LUCIANI. Ci sono vari punti di fatto che assolutamente debbono essere constatati dalla Camera.

Il primo punto di fatto è questo (e noi ne sappiamo qualche cosa, perchè siamo noi che abbiamo presentato i reclami contro l'operato del prefetto).

L'onorevole Donati ha detto benissimo che il titolo esecutivo dell'elezione era il decreto prefettizio; ed è appunto contro il decreto prefettizio che furono inoltrati dei reclami, reclami intorno ai quali l'autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata, ma noi fummo costretti ad avanzare questi reclami quando le liste, onorevole Piroli, non erano ancora pubblicate. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Si limiti a parlare contro la chiusura, se no consulterò la Camera, per vedere se voglia che la discussione continui.

LUCIANI. Inoltre si è invocata come circostanza attenuante la difficoltà materiale dell'affissione di queste stesse liste, e non si è punto tenuto conto della difficoltà materiale venti volte maggiore in cui erano i reclamanti di potere significare a 1500 persone il reclamo che si avanzava contro di loro. Si sono invocati i precedenti del municipio di Roma...

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, questo non è parlare contro la chiusura.

Voci a sinistra. Dice le ragioni! (*Rumori a destra*)

LUCIANI. Ma a Roma non vi ha che un solo precedente in questa materia. Le prime elezioni ebbero luogo nel 1870. Allora si capisce che l'autorità prefettizia...

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, non posso lasciarla proseguire.

Può addurre le ragioni che ella crede contro la chiusura, poichè nel Parlamento non si procede per sorpresa, ma si limiti all'argomento pel quale ha facoltà di parlare.

Ella ben vede che la Camera è stanca.

LUCIANI. Dico precisamente le ragioni che debbono essere conosciute dalla Camera prima che la chiusura sia votata: questo mi pare evidente. Invoco, non dirò un sentimento di benevolenza verso la mia persona, ma una specie di equanimità per gli elettori che sono venuti a rappresentare in quest'Aula. (*Interruzioni rumorose a destra*)

Or dunque, il municipio non avendo affisso...

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, non la posso lasciar continuare.

LUCIANI. Se m'interrompe ad ogni momento, non potrò esprimere il mio pensiero. Io volevo anche fare la dichiarazione che, a mio avviso, l'operato del prefetto di Roma non involgeva punto la responsabilità ministeriale...

Voci a destra. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, se prosegue in questo modo, le tolgo la parola.

LUCIANI. Ella è padrone di togliermela, ma protesto a nome della popolazione romana (*Rumori*), perchè ella, onorevole presidente, ha dato la parola prima di dichiarare chiusa la discussione agli oratori che l'hanno chiesta per fatti personali, mentre doveva loro concederla dopo che la discussione fosse stata chiusa, e non togliermi così il modo di dire le mie ragioni.

PRESIDENTE. Se ella conoscesse il regolamento...

LUCIANI. Lo conosco.

Voci a destra. No! no!

PRESIDENTE... non mi farebbe un rimprovero che io non merito punto. Mi duole essere costretto di

esercitare questo mio diritto verso di lei, come verso qualunque dei miei colleghi, ma questo è anche il dover mio; e mi duole maggiormente di dovere usare ora questo rigore, ma è obbligo prescritto dal regolamento che io debbo assolutamente far rispettare.

Metto ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la discussione è chiusa.)

Ora l'onorevole Nicotera ha inviato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che le elezioni del collegio...

NICOTERA. Dei collegi.

PRESIDENTE... dei collegi di Roma avvennero con una lista compilata dal prefetto senza le forme prescritte dalla legge, passa alla votazione delle conclusioni della Commissione. »

A quanto ha detto, pare che ella dovrebbe concludere contro il passare alla votazione...

NICOTERA. No, no!

PRESIDENTE... perchè, se è respinto quest'ordine del giorno, parrebbe che la Camera non dovesse più venire alla votazione.

NICOTERA. Io intendo di tener distinte le due questioni, perchè potrebbe darsi che vi sia chi creda che non si possano annullare queste elezioni, ma che però si debba condannare la condotta del prefetto.

Interessa quindi che le due cose restino ben distinte.

PRESIDENTE. Ho capito. Dunque rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Nicotera:

« La Camera, considerando che le elezioni dei collegi di Roma avvennero con una lista compilata dal prefetto senza le forme prescritte dalla legge, passa alla votazione delle conclusioni della Commissione. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi è di avviso di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno dell'onorevole Nicotera è respinto.)

Ora metto ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione delle operazioni elettorali del secondo collegio di Roma.

(Sono approvate.)

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la convalidazione dei decreti reali di prelevamento

sulla somma stanziata già nel bilancio del 1874. (V. *Stampato*, n° 37.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA VERIFICA DELLE ELEZIONI.

PRESIDENTE. Procederemo alla relazione sull'elezione del collegio di Casoria.

Voci a sinistra. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Finiamo queste relazioni che sono pronte da quattro giorni.

La Giunta, a unanimità di voti, propone che si proceda ad una inchiesta giudiziaria sulle operazioni elettorali del collegio di Casoria.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Permettano; non sono che le 5 1/4.

FARINI, segretario. (*Legge*) Collegio di Casoria.

« La Giunta,

« Visti i verbali dell'elezione avvenuta l'otto novembre nel collegio di Casoria, dove fu proclamato a primo scrutinio il cavaliere Michele Praus con voti 338, contro 284 dati al cavaliere Valerio Benaventano;

« Viste le proteste presentate nei detti verbali, e le altre sopraggiunte poi;

« Portato l'esame sul punto più rilevante di esse proteste, quale è quello che gli elettori favorevoli al Praus abbiano votato, o tutti o molti di loro, non già colle schede ricevute e scritte lì nella sala, bensì con altre schede preparate altrove;

« Considerando che della verità del fatto ci sarebbe, se non prova piena, certo sospetto gravissimo, nelle circostanze che accompagnarono l'elezione, circostanze esposte dai protestanti, e ammesse, in parte almeno, negli stessi verbali, quali furono: l'improvvisa sostituzione fatta dal seggio di Frattamaggiore di schede colore arancio a quelle di colore rosso che erano state prima fissate: lo stabilimento di uno steccato intorno al tavolino dove si avevano a scrivere le schede, in forza del quale l'elettore sfuggiva alla vista dei presenti, e doventava facile la sostituzione della scheda preparata altrove a quella ricevuta lì: e soprattutto la circostanza addotta dai protestanti, che tutte le schede col nome di Praus erano scritte con inchiostro nero, mentre il calamaio preparato sul tavolino conteneva inchiostro blu, e che erano scritte di un medesimo carattere. Il seggio risponde nel verbale a questo punto della protesta, negando che le schede fossero di un medesimo carattere, e asserendo che

sul tavolino c'erano due calamai con due inchiostri; ma qui si presenta un fatto che dà un gran valore alle asserzioni dei protestanti, e non può che scemarne a quelle del seggio: i protestanti chiesero, lì per lì, nella loro protesta inserita nel verbale, la *suggellazione* delle schede, e la chiesero ripetutamente: *Si insiste sempre per la suggellazione delle schede*; il seggio invece, a fronte di questa formale e ripetuta richiesta, *a unanimità di voti, rigetta le proteste, e ordina bruciarsi le schede*, tranne quattordici contestate per altri motivi. Questo parve alla Giunta un fatto gravissimo, perchè faceva sparire deliberatamente i mezzi di prova sopra un punto di nullità invocato dai protestanti contro il risultato dell'elezione. (*Conversazioni*)

« Per questi motivi la Giunta, a voti unanimi, decide di proporre alla Camera che, sospesa la convalidazione di questa elezione, ordini un'inchiesta giudiziaria per chiarire la verità dei fatti, e potere poi giudicare con piena cognizione. »

DELLA ROCCA. La Camera non avrà certamente udito quello che ha considerato e deliberato la Giunta intorno alla elezione di Casoria, dacchè dopo la lunga e clamorosa discussione testè chiusa, si è abbandonata a rumorose conversazioni.

La Giunta, con diverse considerazioni, che esaminerò brevemente, ha creduto di proporre una inchiesta giudiziaria intorno all'elezione di Casoria, sospendendone la convalidazione.

Quantunque *il parlar sia indarno* contro i divisamenti di una Giunta, che diverse deliberazioni della Camera hanno dichiarata infallibile, nondimeno io oserò di fare una piccola e forse ultima prova per ciò che riguarda questa elezione.

Vi erano diverse proteste contro l'elezione di Casoria, ed in queste diverse proteste, che poi vennero compendiate in una sola, che fu presentata alla Camera, si parlava di pressioni adoperate, non si sa da chi, contro la candidatura dell'avversario del Praus, ed in favore del signor Praus, eletto deputato con notevole maggioranza.

Si parlava di maneggi, si parlava di manovre e di altre cose simili; ma le deduzioni erano vaghe, si limitavano a semplici assertive; di manierchè non meritavano alcun accoglimento da parte della Giunta delle elezioni, essendo noto che contro le operazioni elettorali che sono avvalorate dall'affermazione unanime degli uffici elettorali, le assertive dei protestanti e reclamanti non hanno alcun valore. Bisogna impugnare di falso i verbali, bisogna dimostrare false le assicurazioni dei componenti gli uffici elettorali, ed allora soltanto le proteste possono avere un valore qualsiasi. Ciò è stato non una ma diverse volte stabilito dalla giurisprudenza della

Camera, e non potrebbe essere altrimenti, perchè volendo dare ascolto a vaghe assertive e proteste qualunque dei soccombenti, nessuna elezione potrebbe reggere innanzi al giudizio della Camera.

La Giunta delle elezioni però, non tenendo conto di tante vaghe assertive fatte dai protestanti, si è limitata ad una sola posizione di fatti che essa ha creduto grave a tal segno da indurla a proporre che si ordini un'inchiesta giudiziaria. (*Conversazioni*)

Qual era questa posizione di fatto, o signori? Era l'asserzione dei reclamanti che le schede, o meglio i bollettini sopra cui si scriveva il nome del candidato, non erano stati scritti nella sala elettorale, lì per lì, a misura che ciascun elettore era chiamato, bensì erano stati scritti precedentemente col nome del candidato eletto, ed erano stati distribuiti nella sala elettorale, o con minacce, o con pressioni, o in altro modo qualunque; dimanierachè gli elettori non erano stati liberi della loro volontà, nè avevano scritto là per là il nome del candidato, siccome prescrive la legge elettorale. Questo hanno asserito i protestanti, ma non l'hanno dimostrato, nè militava per essi un saldo principio di prova, che era indispensabile, giusta la invalsa giurisprudenza, per dare valore ai reclami. La Giunta però, facendo sforzo d'ingegno e di sottigliezza, ha creduto di trovare un sostrato a codesta protesta di pochi elettori, in vari elementi di fatto che sono contenuti nella deliberazione testè letta, non ascoltata da nessuno della Camera distratta da rumorose conversazioni.

Gli elementi a cui la Giunta si appiglia per giustificare il suo divisamento, sono i seguenti: si è detto che le schede che dovevano distribuirsi agli elettori e sopra cui si doveva scrivere il nome del candidato, dovevano essere di colore rosso. Invece nella mattina delle elezioni si trovarono di color arancio. Questo dicono i protestanti. La Giunta ha creduta questa una circostanza molto grave ed ha detto: poichè le schede dovevano essere di colore rosso e si sono trovate di colore arancio, ecco l'indizio che non sono state scritte nella sala dell'elezione. Ma io domando alla Giunta: chi vi ha detto che le schede dovevano essere di colore rosso e invece si trovarono di colore arancio? Eppoi, quale istruzione governativa, prefettizia o sotto-prefettizia ha disposto mai che le schede elettorali debbano essere di colore rosso e non di colore arancio, e chi vi ha assicurato che le schede erano state distribuite di colore rosso e poi furono trovate di colore arancio?

Invece vi è l'assicurazione dell'ufficio elettorale il quale dice: che si era saputo che coloro i quali sostenevano il candidato del Ministero avevano scritto il nome di quel candidato sopra bollettini rossi, e

l'amministrazione comunale, ad evitare gli effetti di tale manovra, e nello scopo di impedire le pressioni che si esercitavano dagli agenti del Governo, ordinò e somministrò a tempo bollettini di colore diverso; e la Giunta si sarebbe di ciò convinta se avesse dato uno sguardo alle controdeduzioni, siccome ha ponderato i reclami dei protestanti.

È strano che di codesta savia disposizione si sia fatta un'arme per infirmare l'elezione del candidato trionfante, mentre essa era destinata a neutralizzare i concertati maneggi. Ciò non è giusto, nè plausibile.

Questo è il primo elemento che ha ispirato il giudizio della Giunta; in quanto al secondo elemento, di cui si è tenuto conto, esso si riferisce alla formazione di uno steccato intorno al tavolo della elezione, nella sezione di Frattamaggiore. (*Continuano le conversazioni*)

Io non sono più in grado di parlare; gli stenografi non possono, a causa della disattenzione della maggioranza, raccogliere le mie parole; per conseguenza piuttosto rinunzio.

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. Continui, onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Si è parlato di uno steccato che era nella sala della sezione di Frattamaggiore. Diffatti uno steccato vi era attorno al tavolino sul quale gli elettori scrivevano il nome del candidato.

Questo fatto, o signori, è realmente ammesso dall'ufficio elettorale, il quale dice che per impedire agli indiscreti che si fossero avvicinati all'elettore che doveva scrivere il voto e avessero potuto scorgere quale nome si scrivesse sulla scheda da ciascun elettore, l'amministrazione comunale fece porre uno steccato alto un metro che non impediva all'ufficio ed al pubblico la vista dell'elettore che scriveva.

Questo, come ognuno vede, non poteva destare apprensioni e sospetti, ed io invero non so come sopra un fatto così legittimo ed accorto la Giunta abbia potuto basare il suo convincimento contro la validità dell'elezione. L'aggiunzione della cortina è una preta invenzione respinta dalle autorevoli dichiarazioni dell'ufficio, inverosimile e contraddetta dal tenore stesso delle proteste.

Il terzo elemento od indizio a cui ricorre la Giunta, elemento che a primo aspetto pare di qualche gravità, ma che ben considerato non merita l'attenzione della Camera, si è il fatto accennato dai protestanti che le schede indicanti il nome di uno dei candidati erano scritte con inchiostro *bleu*, e quelle portanti il nome dell'altro candidato erano scritte invece con inchiostro nero; più, che le schede dell'uno erano in gran parte di carattere uniforme, e le altre invece di carattere diverso. Ciò, ripeto, presenterebbe a primo aspetto una certa gravità

specialmente per quello che riguarda l'asserita uniformità del carattere, lasciando supporre che vi sia stata una pressione od un concerto prestabilito, e farebbe sorgere il sospetto che siano state distribuite le schede già scritte.

La Giunta dice che, dal momento che tutte queste schede non sono state conservate, ne viene di conseguenza la claudicanza dell'elezione ed il grave sospetto della sua irregolarità. A ciò io rispondo che, per addivenirsi alla conservazione delle schede, devono queste essere contestate; la domanda generica di conservarsi tutte le schede non è ammessa dalla legge; la conservazione si limita alle schede su cui cade difficoltà precisa e particolareggiata.

Ora nella specie che cosa avevamo? Dicevano i protestanti: il carattere delle une schede era scritto in *bleu*, mentre quello delle altre era in nero: l'ufficio rispondeva: la variazione sapete da che dipende? Dipende da questa cosa semplicissima, che cioè vi erano due calamai con inchiostro diverso, di modo che gli elettori che si erano serviti di uno di essi avevano scritto con inchiostro *bleu*, e gli altri con inchiostro nero: quindi non ci era difficoltà tra gli elettori e l'ufficio elettorale, perchè l'ufficio esso stesso conveniva della diversità dell'inchiostro, e se l'ufficio elettorale conveniva cogli elettori non vi era contestazione su questa diversità d'inchiostro, ma vi era perfettamente unità di vedute; quindi per questo motivo le schede non dovevano essere conservate, non essendovi contestazione.

Ma, si soggiunge, avrebbero dovuto essere conservate almeno le schede sulle quali cadeva l'appunto della uniformità del carattere, perchè si era detto dagli elettori che vi erano parecchie schede scritte di carattere uniforme.

A ciò si può di leggieri replicare: che doveva dirsi quali erano codeste schede, e l'ufficio non aveva il dovere di fare lui questa investigazione; esso era in dovere di conservare quelle sole schede che specificatamente erano additate per uniformi.

Invece l'ufficio affermava: noi abbiamo lette tutte le schede, in presenza degli elettori, una per una, e il carattere non appariva e non era lo stesso, i protestanti malamente si appongono: in questa difformità di asserzioni dovevano gli elettori indicare quali erano le schede su cui si leggeva un carattere uniforme perchè fossero conservate.

E la nostra Giunta, se avesse voluto rispettare la giurisprudenza della Camera, non avrebbe dovuto seguire gratuite accuse, non avrebbe dovuto tener conto di vaghe deduzioni, non confermate dai fatti, sibbene avrebbe dovuto stare alle affermazioni autorevoli dell'ufficio elettorale da cui appunto si rileva che le schede erano di carattere diverso e che

ogni elettore aveva scritta la propria scheda alla presenza dell'ufficio intero elettorale e di tutto il corpo degli elettori.

Queste assicurazioni dell'ufficio meritano tutta la fede fino alla prova contraria, e la Giunta non avrebbe dovuto far caso delle leggieri indicazioni dei protestanti a tal segno da ordinare un'inchiesta, rimanendo intanto privo il collegio del suo rappresentante.

In ogni modo, io dirò: volete disporre l'inchiesta, siete padroni giacchè potete quello che volete (*Conversazioni rumorose*), ma fate come avete operato ultimamente pel collegio di Schio, pel quale avete convalidato l'elezione ordinando un'inchiesta. Io mi sperava da voi, signori della Giunta, le conclusioni identiche a quelle che avete emesso per casi consimili, ma sono disingannato. Tanto più io mi attendeva ciò, in quanto che l'eletto non era implicato nelle infondate accuse, e la maggioranza dei suffragi da lui ottenuti è considerevole.

Io avrei potuto sviluppare ampiamente queste mie osservazioni, che credo giuste e fondate, ma la distrazione della maggioranza della Camera, l'onnipotenza della Giunta e l'ora tarda mi consigliano e porre termine al mio dire.

Io mi riassumo asseverando che gl'indizi su cui la Giunta ha basato la sua proposta sono così fiacchi e contraddetti da tali elementi ed assicurazioni autentiche da non autorizzare menomamente un'inchiesta. Se si fosse dato un solo sguardo alle contro deduzioni ed agli atti si sarebbe arguito che è una temerità riversare sopra i sostenitori dell'eletto del collegio di Casoria quella imputazione di pressioni e di manovre di che gli avversari fornirono prove ed esempi non pochi. Infine io so che colla Giunta disgraziatamente non si può lottare, perchè ha in suo favore e ciecamente la maggioranza della Camera. Io perciò mi rivolgo alla sua magnanimità, e la prego che, qualora persista nella sua infondata opinione, voglia disporre un'inchiesta parlamentare, anzichè giudiziaria. La Giunta ha potuto convincersi dall'esame delle carte quanto fu ardente la lotta nel collegio in parola, quanta animosità ivi si manifestò, che le autorità locali governative non furono estranee alla lotta dei partiti, per cui non mi pare che sia cosa prudente di incaricare l'autorità del luogo di fare questa inchiesta, che non presenta verun dato d'inquisizione giudiziaria perchè l'eletto non vi è menomamente implicato, e perchè si accenna ad irregolarità, non a fatti delittuosi.

Io vorrei quindi che la Giunta esegua direttamente la inchiesta con quella serenità, indifferenza ed imparzialità che io spero dimostrerà per l'avvenire, perchè in quanto a questa elezione non ne ha

dato finora quella prova che si era in diritto di aspettare da lei. (*Conversazioni rumorose*)

Io finisco protestando contro tanta indifferenza per un caso meritevole di ogni attenzione. C'è da perdere i polmoni discorrendo in mezzo a tale cicaleccio! Si parla inutilmente giacchè anche coloro i quali vorrebbero intendere non lo possono. Io quindi finisco e non perderò il tempo in repliche od in ulteriore discussione.

PRESIDENTE. La prego di ritenere che io faccio quel che posso per adempiere al mio dovere verso di tutti, e non accetto rimproveri.

BROGLIO. (*Della Giunta*) La Camera non si stupirà se la Giunta persiste nelle sue conclusioni, malgrado le osservazioni dell'onorevole Della Rocca, inquantochè le stesse osservazioni le erano già state fatte dal medesimo oratore, quando prendeva in esame questa elezione.

Come non hanno imposto allora sull'animo della Giunta, così non possono farlo ora.

La questione si riduce ad un punto semplicissimo. La Giunta non si è preoccupata menomamente delle solite accuse di brogli, d'intrighi, di pressioni, ecc.; essa si è fermata sopra questo punto solo, il quale è essenziale.

I protestanti dichiaravano che l'elezione erasi fatta non nei modi voluti dalla legge, perchè gli elettori, invece di scrivere la loro scheda nella sala, avevano portata la scheda preparata e l'avevano sostituita a quella distribuita dal presidente.

Per provare questo fatto essenzialissimo evidentemente alla validità di una elezione i protestanti ricorsero a tre argomenti:

1° Che erano state sostituite delle schede color arancio (che sono queste) (*Le indica*) alle altre schede color rosso (che erano queste), che prima era stato inteso che avrebbero servito alla elezione.

Dunque, dicono i protestanti, evidentemente è stato per imbarazzare la parte avversaria, affinché, siccome queste schede si preparavano a casa, quelli che venissero colla scheda preparata color arancio la potessero sostituire a quella che si distribuiva dal presidente, e quelli che l'avessero preparata dall'altra parte color rosa fossero impediti di sostituirla.

2° Per facilitare questa sostituzione delle schede preparate, l'ufficio aveva fatto registrare intorno al tavolo dove si doveva scrivere uno steccato che impediva di vedere l'elettore nel momento in cui scriveva. E lì dentro poteva benissimo un elettore sostituire la scheda, traendola di tasca, a quella che aveva ricevuta.

Punto terzo e principalissimo.

Mentre sul tavolino c'era un calamaio con inchiostro

color *bleu*, le schede, soprattutto le schede Praus, si trovarono scritte in color nero. A questo risponde l'ufficio che c'erano due calamai, uno coll'inchiostro *bleu*, l'altro coll'inchiostro nero. I protestanti prima di tutto dichiarano non essere vero che ci fossero i due calamai. Ecco già una ragione d'inchiesta.

DELLA ROCCA. Vi è un verbale dell'ufficio.

BROGLIO, relatore. I protestanti lo negano.

DELLA ROCCA. Ed ella crede più ai protestanti?

PRESIDENTE. Ma non interrompano.

BROGLIO, relatore. Io cerco la verità, e propongo un'inchiesta.

DELLA ROCCA. Allora bisognerebbe fare un'inchiesta su tutte le elezioni.

BROGLIO, relatore. Dunque i protestanti negano. Poi dicono che sarebbe già un caso stranissimo che tutti gli elettori di una parte scrivessero con uno dei due calamai e non coll'altro. Di più aggiungono che queste schede avevano tutte il medesimo carattere. « E (dicono i protestanti) si chiede la sigillazione delle schede. » E per la paura che la domanda sfuggisse all'ufficio, soggiungono, prima di finire la protesta, « s'insiste sempre per la sigillazione delle schede. »

DELLA ROCCA. Di quali schede? Bisogna indicarle?

BROGLIO, relatore. Quali schede? Dice l'onorevole Della Rocca. Le schede non hanno mica nome e cognome, non sono sottoscritte. Come potevano dire i protestanti, è la scheda *a*, la scheda *b*, la scheda *c*? Di mano in mano che si presentavano quelle schede che erano scritte dello stesso carattere dicevano, è questa, questa, questa, conservatele. Ed essi le abbruciavano.

Io dico che se vi è caso d'inchiesta, mi pare sia questo.

L'onorevole Della Rocca dice: fate come per la elezione di Schio, fu approvata l'elezione e poi fatta l'inchiesta.

Ma nel caso dell'elezione di Schio la questione era di corruzione...

DELLA ROCCA. Peggio!

PRESIDENTE. La prego nuovamente di non interrompere.

BROGLIO, relatore... corruzione a cui il candidato, come fu stabilito, era rimasto estraneo...

Voci a sinistra. E qui pure.

BROGLIO, relatore... e corruzione che non variava l'esito della votazione.

Ecco perchè si è convalidata l'elezione, e poi si sono mandate le carte onde procedere per corruzione.

Ma nel caso attuale si tratta di un numero di schede che invalida affatto l'esito della votazione.

Sarebbe curiosissimo che la Giunta venisse a proporre alla Camera di convalidare l'elezione e di attuare poi l'inchiesta; e quando l'inchiesta dimostrasse che i fatti addotti dai protestanti sono veri, e che quindi l'elezione era nulla, allora la Camera come farebbe con un deputato dichiarato debitamente eletto e con un'inchiesta che lo dichiara indebitamente eletto?

Mi pare che la ragionevolezza delle conclusioni della Giunta sia abbastanza dimostrata.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

LAZZARO. Io domanderei da quali motivi la Giunta sia stata indotta a prestar fede, piuttosto ad alcune proteste postume che ai verbali in cui l'ufficio risponde capo per capo a tutte le diverse proteste fatte dagli avversari dell'eletto.

Questo finora la Giunta non l'ha detto. Davanti alla Camera si presenta ora uno spettacolo curioso, cioè un'inchiesta giudiziaria per una questione di colore.

Da principio vi si dice: la scheda bianca, la scheda rossa era quella su cui gli elettori dovevano scrivere; troviamo che gli elettori hanno scritto sopra una scheda gialla, perciò primo indizio (come è corriva la Giunta) per ritenere la duplicità del colore delle due schede.

Ritorna il colore in campo, e si vede proprio che le conclusioni di questa elezione sono conclusioni abbastanza colorite (Oh! oh! *a destra*), imperocchè vengono avanti i calamai coll'inchiostro azzurro, e calamai coll'inchiostro nero.

L'ufficio vi dice il perchè vi erano questi calamai e perchè vi erano queste due qualità d'inchiostro; ma la Commissione è impaurita di questa specie di iride a quattro colori.

L'ufficio vi dice che uno steccato era alto un metro. Naturalmente quelli che non hanno veduto riuscire il loro candidato dicono che era alto cinque metri, e voi chiamate il magistrato a fare una perizia per sapere se era alto un metro o cinque.

Quando si tratta di processi verbali in cui trovate delle osservazioni dell'ufficio che combattono in via di fatto queste asserzioni, fino a che contro a questi verbali non vi è prova di falso, voi non avete diritto di ordinare un'inchiesta giudiziaria.

Ecco quello che io fo notare. Diceva, mi pare, l'onorevole relatore che il seggio non vedeva a scrivere.

Ma donde ha ricavato questa notizia di fatto l'onorevole relatore? Da una osservazione in linea postuma, cioè da coloro che non hanno visto riuscire il loro candidato; mentre che l'ufficio vi dice, noi abbiamo veduto tutti quelli che hanno scritto. Qui da una parte avete delle asserzioni di prote-

stanti, da un'altra parte dichiarazioni di un ufficio in verbale riconosciuto legale.

Ebbene, fra due affermazioni la Commissione della Camera propende per queste postume asserzioni, manda a rotoli i verbali che fanno fede sino a prova contraria ed ordina un'inchiesta. Io dunque ritengo avere ben ragione di dire che questi colori hanno indotto la Giunta ad ordinare l'inchiesta. Non vorrei però che, come sono riuscite colorite le conclusioni della Giunta, riescissero colorite anche quelle dell'inchiesta giudiziaria.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca propone la convalidazione dell'elezione di Casoria, la Commissione invece chiede che si proceda ad un'inchiesta giudiziaria.

La proposta dell'onorevole Della Rocca ha la precedenza, quindi la pongo a partito.

(Fatta prova e controprova, la proposta è respinta.)

Metto ai voti le conclusioni della Giunta la quale propone che si proceda ad un'inchiesta giudiziaria sulle operazioni elettorali del collegio di Casoria.

DELLA ROCCA. Ho fatto la proposta subordinata di un'inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comincerò dal mettere ai voti la proposta di un'inchiesta, poi porrò ai voti la sua.

DELLA ROCCA. La Commissione l'accetta?

BROGLIO, relatore. Non l'accetta.

DELLA ROCCA. Allora è inutile.

PRESIDENTE. La mantiene o la ritira?

BROGLIO, relatore. La Commissione non può accettare la forma parlamentare per l'inchiesta. Prima di tutto vi sono gli inconvenienti che portano seco in genere le inchieste parlamentari, eppoi qui non si tratta di gravi circostanze di fatto...

DELLA ROCCA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, chi approva che l'inchiesta debba essere giudiziaria, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

FARINI, segretario. (Legge) Collegio di...

(*A domani! a domani!*)

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io scongiuro la Camera ad aver pazienza e non rimandare le elezioni. Domani abbiamo la questione del bilancio la quale interessa sommamente il paese. I giorni passano rapidamente. (*A domani!*)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione gli comunico una domanda d'interrogazione dell'onorevole Petruccelli.

Il deputato Petruccelli desidera di chiedere qualche ragguaglio dal ministro della pubblica istruzione, se presenterà una legge sull'istruzione elementare obbligatoria, e quando.

Prego l'onorevole ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

BONGHI, ministro per l'istruzione pubblica. Sono pronto a rispondere all'interrogazione dell'onorevole Petruccelli, ma come essa cade sopra una materia su cui ha fatta una proposta di legge l'onorevole Pissavini, così mi pare che potrei rispondervi in occasione dello svolgimento di quella proposta.

PETRUCCELLI. La mia domanda non ha nulla che fare con la proposta dell'onorevole Pissavini. È tutt'altra cosa; per conseguenza domando di fare la mia interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro aderisce?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando solo che sia fatta dopo la discussione del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che questa interrogazione sia rimandata dopo il bilancio, e subito dopo che l'onorevole Pissavini abbia svolta la sua proposta.

PETRUCCELLI. Non è una interpellanza, è una semplice interrogazione che porterà un dieci minuti di tempo.

PRESIDENTE. Se il ministro non accetta, io debbo consultare la Camera.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io rispondo che accetto questa domanda in occasione dello svolgimento di quella proposta di legge, subito dopo.

PRESIDENTE. Non è questione che di ventiquattro ore; mi pare che possa aderire l'onorevole Petruccelli.

PETRUCCELLI. Se trattasi di ventiquattro ore, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantovani ha presentato questa domanda:

« Chiedo di poter ripetere le istanze già fatte dall'onorevole Cavallotti, nella seduta del 7 dicembre, all'onorevole ministro guardasigilli intorno alla presentazione della domanda di autorizzazione a procedere contro di me. »

L'onorevole ministro guardasigilli, avendo dovuto allontanarsi, mi ha incaricato di far sapere che domani, al principio di seduta, è pronto a rispondere a questa domanda.

(Il deputato Polvere presta giuramento.)

L'onorevole Luciani ha chiesta la parola.

LUCIANI. Mi importa far sapere alla Camera che, dopo la decisione presa quest'oggi sull'elezione del 2° collegio di Roma, io, per mia parte, per ciò che concerne la mia elezione contestata, rinunzio ad ogni difesa, sia davanti alla Giunta, sia davanti alla Camera. (*Rumori a destra*)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875;
- 3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Pissavini pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari;
- 4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Della Rocca per l'abrogazione dell'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario;
- 5° Discussione del progetto di legge per un dono nazionale al generale Garibaldi.